

LINEE GUIDA SUL PROCEDIMENTO ESECUTIVO

A) Sono titoli esecutivi:

- 1) sentenze passate in giudicato, con attestazione del Cancelliere;
- 2) lodi arbitrali, dichiarati esecutivi dal Commissario della Legge;
- 3) sentenze straniere e lodi arbitrali stranieri deliberati e resi esecutivi. L'esecutorietà riguarda non solo le "sentenze", ma anche i decreti ingiuntivi italiani (dopo l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 633 c.p.c. italiano), ed i provvedimenti di volontaria giurisdizione "mista" (quali, ad es. i verbali di separazione consensuale), purché "definitivi", nonché le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 702 *ter* c.p.c. italiano che sono idonee al giudicato se non appellate nel termine di trenta giorni correnti dalla notificazione.
- 4) documenti posti alla base della procedura strumentale nella quale non sia stata presentata opposizione, o nella quale l'opposizione sia stata respinta, ancorché il relativo decreto sia reclamato; nelle procedure strumentali nelle quali sono convenuti più debitori solidali, e solo alcuni presentino opposizione, ferma la formazione del titolo esecutivo nei confronti dei non opposenti, l'esecuzione nei confronti di questi non può avere luogo, posto che il titolo esecutivo è il documento, e non è possibile gestire all'interno del medesimo procedimento sia la fase della cognizione che quella dell'esecuzione. L'art. 7 della legge n. 154 del 2021 consente peraltro di richiedere l'emissione dell'ordinanza per il pagamento delle somme non contestate, che è poi titolo per l'esecuzione.
- 5) cambiali ed assegni;
- 6) atti pubblici, anche esteri, portanti somme di denaro esattamente quantificate;
- 7) verbale della Commissione Permanente Conciliativa di cui all'art. 7, comma 5 della legge n. 63 del 1985, portante il riconoscimento di debito, ancorché sia attestata la "non avvenuta conciliazione";
- 8) i decreti del Commissario della Legge sulle somme non contestate emessi ai sensi dell'art. 9 della legge n. 63 del 1985 e dell'art. 7 della legge n. 154 del 2021;
- 9) il decreto di liquidazione degli onorari spettanti al perito d'ufficio;
- 10) le sentenze di primo grado contenenti esclusivamente la condanna al pagamento di somme di denaro, ivi comprese quelle che dispongono la restituzione dei beni oggetto di locazione ovvero di locazione finanziaria;
- 11) le sentenze di separazione, di divorzio e quelle emesse ai sensi degli artt. 122 e 130 della legge n. 49 del 1986, nonché i provvedimenti provvisori nelle separazioni giudiziali e gli accordi di separazione omologati relativamente alle statuizioni inerenti agli obblighi patrimoniali nei confronti dei figli e del coniuge economicamente più debole. Se la sentenza di divorzio si limita alla conferma degli accordi di separazione omologati, ovvero allo scioglimento del vincolo, il

titolo esecutivo è costituito dagli accordi omologati o dal provvedimento che stabilito tali obblighi.

- 12) l'opposizione nel caso di esecuzione promossa per il pagamento delle spese straordinarie nell'interesse dei figli riguarda esclusivamente il *quantum* (i titoli sono il verbale di separazione omologato, i provvedimenti urgenti nell'interesse dei figli e del coniuge economicamente più debole, le sentenze), e deve essere decisa con decreto (come sinora è stato effettuato) previa instaurazione del contraddittorio.

B) Formalità per l'attivazione del procedimento esecutivo

- 1) L'esecuzione ha luogo in separato fascicolo; nella procedura strumentale non opposta l'esecuzione ha luogo nel medesimo fascicolo.
- 2) Il Giudice dell'esecuzione è lo stesso organo giudiziario che ha emesso la sentenza di primo grado, ovvero il Commissario della Legge, mentre il giudice competente per l'esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti esteri, dei lodi arbitrali e degli atti ai quali la legge riconosce valore di titolo esecutivo, è il Commissario della Legge indicato dal provvedimento organizzativo del Magistrato Dirigente.
- 3) L'esecuzione inizia con l'istanza del creditore, a mezzo procuratore, con la quale richiede l'estrazione del mandato esecutivo; assieme all'istanza devono essere prodotti la quietanza di pagamento dell'imposta giudiziale ed il titolo esecutivo.
- 4) Se si tratta di sentenze occorre l'attestazione del passaggio in giudicato da parte del Cancelliere nella copia conforme, e se vi sono stati più gradi di giudizio devono essere prodotte tutte le decisioni; per le sentenze e le decisioni straniere ed i lodi arbitrali, deve essere prodotto anche il provvedimento di delibazione o di esecutorietà; i titoli di credito devono essere depositati in originale unitamente all'atto di protesto, mentre gli atti pubblici, in copia conforme, devono recare la formula esecutiva.
- 5) Gli altri titoli devono essere depositati in copia conforme; la formula esecutiva nella copia conforme dell'atto pubblico non è necessaria per la distrazione di ipoteca, e nemmeno è necessaria la produzione di note di iscrizione in doppio, atteso che l'atto porta in calce gli estremi dell'iscrizione. La formula esecutiva è richiesta dalla legge solo per l'esecuzione.
- 6) Le sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive *ex lege* devono essere depositate in copia conforme: la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della parte soccombente ai sensi dell'art. 10 della legge n. 102 del 2015 non ha effetto sospensivo del procedimento esecutivo eventualmente attivato, che si arresta solo ed esclusivamente con l'emissione dell'ordinanza da parte del Giudice d'Appello, per cui il Commissario della Legge è tenuto a procedere nell'esecuzione. E' esclusa la provvisoria esecuzione per la condanna alle spese ed onorari di giudizio derivante dall'applicazione della regola della soccombenza quando in accoglimento della domanda principale non vi è stata condanna al pagamento di somme di denaro.

- 7) Il giudice verifica solo ed esclusivamente la regolarità formale dei titoli esecutivi, ed emette il decreto di autorizzazione del mandato esecutivo; le spese del procedimento esecutivo, che sono a carico del debitore esecutato, e le somme relative agli interessi moratori ed alla rivalutazione monetaria (questa solo se stabilita nella sentenza) maturate nel corso del procedimento sono indicate quali “*occorrende*”, e, quindi, sempre ricomprese nel mandato esecutivo.
- 8) Il Cancelliere estrae il mandato esecutivo, che è notificato dall’Ufficiale giudiziario al debitore unitamente al precetto (intimazione di pagamento).
- 9) La notifica del precetto deve essere fatta personalmente alla parte e non nel domicilio eletto per la causa di cognizione.

C) Le eccezioni al precetto e le impugnazioni nel processo esecutivo

1. Sulle eccezioni al precetto indicate dallo Statuto decide il Commissario della Legge con decreto, che è appellabile, oltre che reclamabile per nullità: la stessa procedura si applica alle eccezioni relative alla determinazione del *quantum* nei procedimenti esecutivi per il pagamento di assegni di mantenimento e delle spese straordinarie, e per le altre determinazioni relative al *quantum* (interessi, svalutazione monetaria, ecc.) ed in caso di opposizione al titolo manifestamente infondata.
2. I giorni per l’opposizione al precetto sono correnti e non utili, e come tali non soggiacciono alla proroga al giorno giuridico immediatamente successivo: infatti, i termini a giorni utili sono previsti solo per il processo ordinario di cognizione.
3. Sull’opposizione all’esecuzione (inidoneità del titolo) decide il Commissario della Legge con sentenza, previa instaurazione di un giudizio sommario, che si tiene nel fascicolo del procedimento esecutivo; la sentenza è appellabile, oltre che reclamabile per nullità; la stessa procedura si applica nel caso in cui il terzo rivendichi la proprietà dei beni pignorati.
4. Sull’opposizione agli atti esecutivi (*modus procedendi*) si applica la procedura di cui all’art. 19 della legge n. 55 del 1994 e successive modifiche: il Commissario della Legge decide con decreto che è inappellabile, ma comunque reclamabile per nullità.
5. E’ sempre proponibile il reclamo per nullità nei confronti di tutti i provvedimenti del Giudice dell’Esecuzione.

D) L’espropriazione forzata

1. L’autorizzazione al creditore procedente di cui all’art. 9 della legge n. 154 del 2021 è atto dovuto da parte del Commissario della Legge. Tale disposizione, infatti, non fa che recepire una prassi consolidata, per cui il Giudice deve disporre, su richiesta del creditore, il pignoramento degli stipendi e delle pensioni anche se non è stato autorizzato (risultando infruttuoso) il pignoramento dei beni mobili ed immobili.
2. Il pignoramento è autorizzato sui beni indicati dal creditore, non trovando più applicazione da tempo l’ordine dell’esecuzione indicato dalla dottrina sammarinese.

3. Il pignoramento è autorizzato per una somma superiore a quella indicata nel mandato esecutivo, tenendo conto delle spese del procedimento esecutivo e delle somme a titolo di interessi e rivalutazione monetaria (queste solo se riconosciute dalla sentenza) che matureranno nel corso del procedimento. Le spese (ivi compresi gli onorari dell'avvocato) sono dunque ricomprese forfettariamente nell'importo per il quale il pignoramento è stato autorizzato: di conseguenza, una volta ottenuto il pagamento del debito, non può farsi luogo alla estrazione di un nuovo mandato esecutivo per gli onorari e le spese eventualmente maturate.
4. Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 154 del 2021 le pensioni sono pignorabili nella misura di un quinto, con i limiti stabiliti dalla legge: si tratta di una norma processuale che si applica a tutti i pignoramenti effettuati dopo l'entrata in vigore della legge, anche se riferiti a crediti sorti anteriormente o ad esecuzioni già pendenti. Il Giudice è tenuto ad autorizzare il pignoramento su richiesta del creditore, senza integrare il contraddittorio con il debitore esecutato.
5. I procedimenti esecutivi nei quali sono stati disposti pignoramenti dello stipendio o delle pensioni, si considerano definiti con l'esecuzione del pignoramento, atteso che tutti gli incumbenti successivi (richieste e solleciti di deposito delle somme accantonate da parte del custode, deposito delle stesse in Cancelleria e consegna al creditore procedente) non costituiscono atti della giurisdizione, ma meri atti esecutivi. Il fascicolo viene posto all'archivio con apposito provvedimento nel quale viene precisato quanto segue: a) oggetto del pignoramento è lo "stipendio", per cui, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, su indicazione del creditore, verrà sostituito il custode, nominando il nuovo datore di lavoro; b) si stabilisce il termine entro il quale il custode è tenuto ad effettuare il deposito, con autorizzazione al Cancelliere di procedere alle consegne periodiche all'avente diritto; c) il Giudice conserva la vigilanza sugli atti esecutivi, ed interviene nel caso di incidenti.
6. I pignoramenti degli stipendi e delle pensioni sono eseguiti sull'ammontare corrisposto all'avente diritto, e, quindi, "al netto" delle trattenute fiscali e previdenziali.
7. Nei pignoramenti presso terzi di stipendi e pensioni (ma anche di canoni di locazione, ecc.), l'Ufficiale Giudiziario deve indicare al custode se vi sono altri pignoramenti "in coda", ammonendolo che, al raggiungimento della somma pignorata per primo, deve continuare ad effettuare i prelievi nell'interesse del secondo creditore.
8. L'Ufficiale Giudiziario deve effettuare il pignoramento di beni mobili registrati quando il medesimo bene è già stato pignorato, e non può indicare che il pignoramento è "negativo", atteso che tra più creditori chirografari muniti di titolo esecutivo deve aprirsi il concorso. Infatti, fermo restando il caso dei pignoramenti presso terzi di prestazioni periodiche, per quanto concerne la

vendita degli altri beni (siano essi mobili o immobili) si deve aprire il concorso tra coloro che sono in possesso di un titolo esecutivo.

9. La revocatoria semplificata di cui all'art. 4 della legge n. 154 del 2021 può essere esperita sia nell'ambito di un procedimento in corso, sia in un procedimento esecutivo appositamente incardinato, qualora per il credito portato dal titolo esecutivo non sia già pendente, nei confronti del debitore e del terzo. Il creditore deve allegare all'istanza il titolo esecutivo, l'atto di alienazione con gli estremi della trascrizione, e idonea documentazione contenente gli estremi dell'annotazione del decreto di pignoramento nei pubblici registri; deve altresì dimostrare di avere escusso *infruttuosamente* il debitore, mediante il verbale di pignoramento negativo, o comunque con il verbale di pignoramento dal quale risulti che i beni pignorati hanno un valore di gran lunga inferiore al credito. Il Giudice, previa verifica dei presupposti, autorizza il pignoramento. Il contraddittorio con il debitore ed il terzo acquirente non è preventivo, bensì successivo al pignoramento, potendo tali soggetti promuovere l'opposizione, che si svolge nel fascicolo dell'esecuzione, come tutte le altre opposizioni, trattandosi di incidente processuale, che sarà risolto dal Giudice del procedimento esecutivo. Gli eventuali creditori del terzo beneficiario dell'alienazione che abbiano compiuto atti esecutivi sul bene prima dell'esperimento dell'azione, possono fare valere le loro pretese con il giudizio di opposizione.
10. L'art. 19 della legge n. 55 del 1994 e successive modifiche si applica solo ed esclusivamente alle opposizioni agli *atti esecutivi*, e cioè le opposizioni che riguardano le modalità dell'esecuzione.
11. La sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 19 *bis* della legge n. 55 del 1994 e successive modifiche può essere concessa per i titoli di credito se il debitore oppone una delle eccezioni reali (opponibili *erga omnes*), mentre per gli atti pubblici unitamente all'opposizione devono essere fornite le prove. La precisazione sulle sentenze riguarda, all'evidenza, quelle munite della clausola della provvisoria esecuzione (non *ex lege*), ovvero quelle straniere deliberate che hanno perduto efficacia nell'ordinamento di cui sono state emesse o comunque alle sentenze passate in giudicato, ma nei confronti delle quali sia stata proposta *querela nullitatis o restituito in integrum* (che non hanno effetto sospensivo); il requisito della irreparabilità del danno deve comunque essere dimostrato.
12. Nel termine a riluere il bene pignorato può essere liberato con il pagamento del debito e delle spese, ovvero con il deposito di una somma pari al valore del bene risultante dalla stima effettuata dall'Ufficiale Giudiziario, se questo è inferiore al credito portato dal precetto. Il pagamento del debito riguarda la somma indicata nel mandato esecutivo, cui devono essere aggiunte le spese e le somme nel frattempo maturate a titolo di interessi moratori e rivalutazione monetaria (ovviamente queste solo se riconosciute dalla sentenza).
13. La stima dei beni pignorati ai fini della vendita ad opera di un perito è sempre necessaria per determinare il valore dei beni immobili e dei beni che non hanno

un valore risultante da listini o pubblicazioni; qualora si tratti di beni deperibili ovvero di beni che *ictu oculi* non hanno valore, la stima può essere fatta sommariamente, al fine della alienazione tempestiva ovvero della distruzione dei beni stessi.

E) Le vendite dei beni pignorati

1. La vendita e l'aggiudicazione all'asta non possono mai essere effettuate per un prezzo inferiore alla metà del valore di stima, anche tenuto conto del fatto che non solo la vendita, ma anche l'aggiudicazione è rescindibile per la lesione *ultra dimidium*, che, tuttavia, non può mai essere presunta: è pertanto errata la convinzione che il prezzo base non possa scendere al di sotto dei 2/3 del valore di stima, che non poggia su alcuna norma.
2. La trattativa privata si applica ai soli beni mobili, soprattutto quando siano di valore irrisorio, ovvero deperibili, ovvero non abbiano un vero e proprio mercato. In questo caso, normalmente il creditore cercherà i potenziali acquirenti e li inviterà a formalizzare le offerte di acquisto, che devono essere almeno pari al valore di stima, salvo che non sussistano ragioni particolari che giustifichino una riduzione del valore. Il Giudice, con proprio decreto, autorizza la vendita del bene a colui che ha offerto il prezzo maggiore, e, al fine dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla vendita (*in primis*, la consegna del bene al compratore), dispone la revoca del pignoramento, che sarà eseguita dagli Ufficiali Giudiziari contestualmente alla consegna.
3. L'asta pubblica viene disposta con decreto del giudice, il quale stabilisce le condizioni ed il prezzo base d'asta, mandando al Cancelliere di emettere il bando, indicando le forme nelle quali deve essere reso pubblico (tra cui, ora, la pubblicazione nel sito internet del Tribunale). Le spese per la pubblicità del bando devono essere anticipate dal creditore precedente, e depositate dal Cancelliere unitamente all'istanza di vendita dei beni pignorati.
4. La vendita dei beni pignorati deve avvenire esclusivamente in tre aste: la prima al valore di stima, la seconda al prezzo dell'80% della stima, e la terza al 60% del valore di stima.
5. Le modalità attraverso cui si può tenere un'asta pubblica sono il sistema delle tre candele e quello delle offerte in busta chiusa; anche la vendita dei beni immobili può ora avvenire secondo modalità stabilite dal Giudice, e non necessariamente con il sistema (antiquato) delle tre candele.
6. Il sistema delle tre candele consiste nella accensione di tre candele vergini della durata di circa un minuto ciascuna, in successione l'una dopo l'altra: le offerte al rialzo devono essere effettuate nel lasso di tempo che va dalla accensione allo spegnimento spontaneo di ciascuna candela. E' dichiarato aggiudicatario colui che prima dello spegnimento della terza candela abbia fatto l'offerta più alta. Il Giudice deve dichiarare chiusa l'asta allo spegnimento della terza candela, senza poter disporre la prosecuzione della stessa con l'accensione di altre candele: il Giudice influirebbe altrimenti sull'esito della licitazione.

7. Nel sistema delle buste, invece, coloro che intendono partecipare all'asta devono depositare presso la Cancelleria le loro offerte in una busta chiusa sigillata. Il giorno dell'udienza si procede all'apertura delle buste e viene dichiarato aggiudicatario colui che ha presentato l'offerta più alta. In caso di più offerte per lo stesso prezzo, solitamente si dispone nel bando che tra tali offerenti si prosegue con il sistema delle tre candele.
8. Le offerte devono essere certe e determinate.
9. Al mancato versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario nel termine stabilito dal decreto che autorizza la vendita consegue la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento delle somme depositate a titolo di cauzione.
10. Al di fuori del debitore e del creditore privilegiato su quel bene (e, ovviamente, del Giudice e del Cancelliere) non sussistono preclusioni per alcuno alla partecipazione all'asta, nemmeno per i parenti del decotto.
11. L'aggiudicazione avviene con decreto, che è poi titolo per la trascrizione. L'art. 5 del decreto delegato n. 55 del 2017 stabilisce infatti che "i provvedimenti ed atti di cui al comma che precede sono assoggettati alla registrazione qualora per essi la parte interessata richieda eseguirsi le formalità nei pubblici registri immobiliari. Allo scopo, gli atti e provvedimenti sono sottoposti alla registrazione senza necessità di presentazione dell'originale, con il deposito delle copie dichiarate conformi dal Cancelliere in numero sufficiente alla esecuzione delle formalità per la pubblicità immobiliare", per cui il titolo per la trascrizione è il provvedimento di aggiudicazione.
12. L'assegnazione di cui all'art. 12 comma 2 della legge n. 154 del 2021 può essere disposta anche d'ufficio, integrato il contraddittorio con il creditore ed il debitore, quando l'esperimento delle procedure di vendita non sia economico, in ragione del valore dei beni pignorati, ovvero in ragione del tempo trascorso dal pignoramento senza che il creditore abbia richiesto la vendita. Il creditore che non intendesse ricevere l'assegnazione dovrà, di conseguenza, rinunciare al pignoramento.
13. Si deve procedere alla assegnazione di tutti i beni posti infruttuosamente in vendita all'asta con i ribassi stabiliti dalla legge, al valore del 55% della stima, con la revoca del pignoramento nel caso in cui i creditori non intendano ottenerla. L'assegnazione deve rispettare la graduazione e l'eventuale concorso tra più creditori, mercé il deposito di somme a conguaglio, atte ad assicurare la *par condicio creditorum* nel rispetto delle cause legittime di prelazione.
14. Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, comma 3, della legge n. 154 del 2021 l'assegnazione non può mai avvenire ad un valore inferiore al prezzo base dell'asta andata deserta, non risultando più vigente la consuetudine secondo cui l'assegnazione poteva effettuarsi in ragione dei due terzi del valore stimato. Tale disposizione riguarda esclusivamente le richieste di assegnazione effettuate volontariamente dai creditori in pendenza delle procedure di vendita all'incanto:

pertanto, in difetto, si procederà alla assegnazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2 della legge n. 148 del 2022 al valore del 55%, ovvero, in caso di diniego da parte del creditore, alla revoca del pignoramento.

15. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 148 del 2022, le disposizioni sulle aste e sulle assegnazioni si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso. Fermo restando che qualora le aste immobiliari siano state bandite con il prezzo base fissato (forfettariamente) dagli Ufficiali Giudiziari, ed andate deserte, occorrerà disporre la perizia d'ufficio, i ribassi devono essere effettuati in applicazione della legge, mentre se vi è stata anche un'asta andata deserta con ribasso al 60%, si deve provvedere alla assegnazione. Ovviamente, la disposizione si applica indipendentemente dal numero di aste già bandite ed andate deserte, con effetto dall'ultima asta.
16. Le disposizioni della legge n. 148 del 2022 relative alle aste (con particolare riguardo al numero delle stesse, ai ribassi, alla assegnazione, ed alle modalità della licitazione) trovano applicazione anche nei procedimenti relativi alla *distractio pignoris* e nelle procedure concorsuali.

F) Questioni sulla ripartizione dell'attivo

1. Il pignoramento determina il concorso di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo sulle somme ritratte dalla vendita del bene oggetto dell'espropriazione forzata.
2. Prima di procedere ad autorizzare la vendita dei beni pignorati, il Giudice dell'Esecuzione richiede alla Cancelleria l'attestazione relativa ai procedimenti esecutivi in corso relativi al medesimo debitore sul medesimo bene, ivi comprese le procedure di *distractio*, ed al creditore procedente che ha presentato istanza per la vendita coattiva di depositare certificazione in ordine ai privilegi ed alle ipoteche che gravano su tale bene. Una volta acquisite le certificazioni, dispone la riunione di tutti i procedimenti esecutivi e di *distractio* avanti a lui, ed interpella i creditori privilegiati ed ipotecari in ordine alla situazione del credito garantito dal bene da vendere. La riunione delle cause avviene nel procedimento nel quale la vendita è richiesta per primo.
3. Se concorrono più creditori chirografari muniti di titolo esecutivo non si applica la regola che chi iscrive il pignoramento per primo prevale sugli altri creditori chirografari, ma fra tutti si deve aprire il concorso, e verranno soddisfatti proporzionalmente qualora l'attivo realizzato sia insufficiente per il pagamento integrale di tutti.
4. Se concorrono creditori chirografari e creditori privilegiati, ivi compresi gli ipotecari, nella graduazione prevalgono i creditori dotati di privilegio speciale sul bene venduto, anche su quelli ipotecari; tra più creditori ipotecari non si apre il concorso, ma la ripartizione avviene tenendo in considerazione il grado; i creditori chirografari sono pagati con ciò che avanza dopo il pagamento integrale dei creditori privilegiati ed ipotecari.
5. Secondo l'art. 12, comma 3 della legge n. 154 del 2021, avendo la vendita e l'assegnazione effetti purgativi, a tutela dei creditori ipotecari o privilegiati che

vantino crediti *in bonis*, dalla somma ricavata deve essere accantonato un importo pari al residuo del debito, procedendo alla ripartizione tra i creditori partecipanti al procedimento esecutivo del rimanente, ai quali verranno poi progressivamente distribuite le somme accantonate, a fronte del pagamento delle rate del debito garantito.

NOTE ESPLICATIVE

1. Il titolo esecutivo.

Il processo esecutivo è costituito dall'insieme di atti necessari per addivenire alla espropriazione forzata del debitore inadempiente, e consentire, così, la soddisfazione coattiva del creditore.

Il presupposto fondamentale di tale procedimento è la presenza di un titolo esecutivo "che può essere: una sentenza passata in giudicato, un atto pubblico, un testamento, una scrittura privata (salvo contro questa la impugnativa), un lodo od ogni altro scritto autentico donde risulti il credito, senza che perciò occorra una formula speciale. Il credito deve sempre essere indicato in forma liquida e precisa, come già fu detto e come si voleva anche dal diritto romano"¹.

L'art. 15 *ter* della legge n. 55 del 1994, introdotto dall'art. 4 della legge 30 aprile 2002 n. 59, ha stabilito: "*l'azione esecutiva di cui alla Rubrica IX, del Libro II delle Leges Statutae, oltre che in forza di una sentenza o provvedimento al quale la legge espressamente attribuisce efficacia esecutiva, ha luogo anche in forza dei titoli esecutivi di seguito indicati, purché relativi a crediti certi, liquidi ed esigibili: - 1) le cambiali e gli assegni protestati; - 2) gli atti pubblici di notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni in essi contenute, consistenti nella corresponsione di somme di denaro esattamente quantificate*".

La novella ha, da un lato, ampliato il novero dei titoli esecutivi; dall'altro, ha introdotto elementi di confusione, che derivano dall'imitazione di soluzioni italiane, senza il doveroso approfondimento in ordine alla loro compatibilità con l'ordinamento interno. Vi sono stati interventi successivi che hanno riconosciuto valore di titolo esecutivo ad altri documenti, atti e provvedimenti.

Passando all'esame dei singoli titoli esecutivi, si indicano per ciascuno le caratteristiche formali.

- A) Le sentenze devono essere passate in giudicato, e tale condizione deve essere attestata dal Cancelliere.
- B) I lodi arbitrali devono essere stati dichiarati esecutivi dal Commissario della Legge ai sensi dell'art. 10 della legge 18 marzo 1999 n. 34 ("*la parte che vi abbia interesse può rendere il lodo esecutivo nel territorio della Repubblica di San Marino mediante deposito dello stesso, anche in copia conforme, unitamente al compromesso o alla clausola compromissoria, anch'essi in originale o in copia conforme, presso la cancelleria del Tribunale Commissariale Civile e Penale. Il*

¹ T.C. GIANNINI, *Sommario di procedura giudiziaria civile sammarinese*, 2° ed., San Marino, 1967, p. 123.

Commissario della Legge, accertata la regolarità formale del lodo, lo rende esecutivo entro il termine di trenta giorni dal deposito, con decreto che viene comunicato alle parti a cura della cancelleria. Contro il provvedimento che nega l'esecutorietà del lodo, può essere proposta istanza motivata al Giudice delle Appellazioni Civili entro il termine di trenta giorni dalla data della sua comunicazione; questi, sentite le parti, provvede con decreto entro il termine di novanta giorni dal deposito dell'istanza").

- C) La sentenza straniera ed i lodi arbitrali stranieri devono essere stati deliberati e resi esecutivi, ricordando che la sentenza di deliberazione non è essa stessa titolo esecutivo, ma si limita ad attribuire esecutività nel territorio dello Stato alla decisione straniera. L'esecutorietà riguarda non solo le "sentenze", ma anche i decreti ingiuntivi italiani (dopo l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 633 c.p.c. italiano), ed i provvedimenti di volontaria giurisdizione "mista" (quali, ad es. i verbali di separazione consensuale), purché "definitivi", nonché le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 702 *ter* c.p.c. italiano, che sono idonee al giudicato se non appellate nel termine di trenta giorni correnti dalla notificazione: non si tratta, quindi, di un provvedimento provvisorio, suscettibile di revoca, ancorché dotato della provvisoria esecuzione².
- D) Costituisce, altresì, titolo esecutivo il documento posto alla base della procedura strumentale nella quale non sia stata presentata opposizione, ovvero nella quale l'opposizione sia stata respinta, ancorché il relativo decreto sia reclamato, atteso che il reclamo non produce effetto sospensivo, in ragione della natura esecutiva della procedura: e ciò sebbene il legislatore del 2002 abbia dimenticato di ricordarlo tra i titoli esecutivi, probabilmente per il fatto che si riteneva titolo esecutivo il provvedimento del giudice che concede il termine e non, come invece è, il documento, con evidente confusione con il decreto ingiuntivo italiano (il decreto del giudice, infatti, non contiene alcun ordine di pagamento, e non ha, dunque, natura monitoria, nonostante tale assimilazione sia proposta, in difetto di alcuna ponderazione, anche da parte di alcuni Magistrati). L'elenco dei documenti che possono essere posti a fondamento della procedura sommaria documentale è stato emendato dall'art. 5 della legge 27 agosto 2021 n. 154, ai quali si aggiungono quelli indicati dalle *Leges Statutae*. Su questi ultimi osserva la dottrina: "coloro i quali sono muniti di una scrittura pubblica, od autentica, non debbono essere costretti a condurre innanzi un giudizio alla pari di coloro che hanno prove insufficienti ed incomplete, od anche piene, ma non precostituite nel loro diritto, e nemmeno lo debbono coloro che sono possessori di scritture private riconosciute dal debitore, perché queste si parificano, dopo il riconoscimento, ad atti pubblici ed autentici. Deve in ciò vedersi una delle più commendevoli prerogative della procedura statutaria, che alcune legislazioni moderne hanno rimessa in vigore, seguite dalla parola plaudente della dottrina. Gli atti pubblici od autentici, aventi per sé la

² Cfr. sentenza Commissario della Legge 15 settembre 2011, nella causa civile n. 227 del 2011.

presunzione di verità, redatti od autenticati da notaio, compresi i testamenti, gli atti emanati da pubblici ufficiali, come i verbali di conciliazione davanti la Ecc.ma Reggenza, o davanti al Giudice Conciliatore, i lodi degli arbitri e simili e, grazie alla Convenzione, gli atti pubblici redatti od autenticati nel Regno d'Italia, servono di base alla procedura documentale. Fondamento razionale della medesima è da ricercarsi in ciò, che per il loro carattere si considerano come riconosciuti e quindi come contenenti una confessione delle parti. Si richiede però: 1) che siano genuini, cioè non alterati, né aboliti, né cancellati, né lacerati, né in alcuna guisa privati, anche in parte, della loro attendibilità; 2) che siano in regola colle leggi fiscali sul bollo e sul registro, senza di che non potrebbesi farne uso in giudizio; 3) che esprimano il quanto del debito in una somma liquida e determinata, o determinabile facilmente con elementi desunti dal titolo stesso o da altri documenti autentici, altrimenti dovrebbero prima in via ordinaria stabilire l'ammontare del debito che si richiede all'obbligato"³. La giurisprudenza conferma: "le Rub. VII e X del libro II delle *Leges Statutae* dispongono che chi è in possesso di atti pubblici o privati riconosciuti o non contestati – i quali esprimano il debito in somma liquida e determinata o facilmente determinabile con elementi o dal titolo stesso o da altri documenti autentici o non contestati – possa agire con la procedura istrumentale contro il debitore per ottenere la immediata condanna al pagamento *ad solutionem tunc huiusmodi debiti et rei petitaе, praedictus debitor realiter et personaliter ad voluntatem creditoris constringatur*"⁴.

- L'art. 1 della legge 17 giugno 1994 n. 55, nel testo modificato dall'art. 1 della legge n. 154 del 2021, ha stabilito che "*la procedura sommaria documentale, disciplinata dalla Rubrica VII paragrafo 154 del Libro II delle Leges Statutae, oltre che agli atti pubblici ed autentici, si applica sulla base dei seguenti documenti: - cambiali e tratte accettate, scadute; - assegni insoluti; - premi assicurativi non pagati alla scadenza; - contratti di mutuo e fidejussioni; - parcelle di onorari e spese professionali, liquidate dall'autorità giudiziaria; - estratti autentici delle scritture contabili bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute; - estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie; - estratti autentici di scritture contabili di Enti pubblici e di Aziende di Stato relativi a prestazioni sanitarie o ad erogazione di servizi*". Le uniche modifiche al testo previgente sono costituite dalla eliminazione della limitazione per le cambiali e tratte relativa alla azione diretta ("*purché si tratti di azione diretta*"), e per gli assegni in ordine all'azione contro l'emittente ("*purché si tratti di azione proposta contro il traente*"), che erano francamente incomprensibili (in ragione della disciplina dei titoli di credito).

³ T.C. GIANNINI, *op.cit.*, p. 103

⁴ Sentenza Commissario della Legge 7 settembre 1951, in *Giurisprudenza sammarinese*, 1963, 2, p. 264

- Si è detto che la cambiale protestata è titolo esecutivo, per cui qualora il protesto non sia levato nel termine stabilito dalla legge, si consente ora di attivare la procedura sommaria documentale anche nei confronti degli obbligati in via di regresso (l'art. 59 del Codice Cambiario indica, infatti, che *“la mancanza totale o parziale di pagamento si prova mediante atto di protesto da farsi a norma degli art. 65 e 66 nel non più tardi del secondo giorno non festivo successivo a quello stabilito per il pagamento; scorso il quale termine, il possessore decade dall'azione di regresso”*).
- Anche l'assegno protestato è titolo esecutivo, pertanto, qualora l'assegno non sia stato pagato e protestato nei termini tale efficacia viene meno, così risultando impedita tutte le azioni di regresso (le uniche esperibili). Si deve ricordare, in proposito, che l'art. 149 comma 3 della legge 17 novembre 2005 n. 165 (LISF) stabilisce: *“ai sensi di quanto previsto al secondo comma, le obbligazioni scaturenti dall'assegno bancario, ossia tratto su banche di diritto sammarinese, si prescrivono decorso un anno dalla data di emissione dell'assegno, il quale non potrà comunque essere oggetto di protesto, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 24 novembre 1970 n. 47 e dell'articolo 206 del Codice Penale, se posto all'incasso dopo più di sessanta giorni di calendario dalla data di emissione riportata sull'assegno”*. La disposizione ha introdotto la prescrizione delle azioni cartolari nell'assegno: l'assegno posto all'incasso dopo 60 giorni dalla data di emissione non è titolo esecutivo, ma in quanto *“insoluto”* potrà costituire titolo per la procedura sommaria documentale, evitando che il portatore debba esperire un giudizio ordinario. Si osserva, comunque, che, al di là della disciplina dei titoli di credito, l'assegno (come pure la cambiale) sono scritture private portanti obbligazioni di somme, per cui possono comunque potuto costituire titolo per la procedura sommaria documentale.
- Infine, l'art. 30 della legge 27 giugno 2013 n. 71 ha riconosciuto che *“la procedura sommaria documentale applicata sulla base delle parcelle di onorari e spese professionali può essere attivata, oltre che in presenza di liquidazione dell'autorità giudiziaria, come previsto dall'articolo 1 della predetta Legge n.55/1994, anche in presenza di opinamento degli ordini professionali”, nonché di “estratti dai quali emerge l'importo del credito azionato formati da imprese che svolgono una o più attività riservate prevista dall'Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 ovvero da loro cessionarie incluse le società veicolo di cartolarizzazioni finanziarie, con attestazione di conformità alle scritture contabili apposta per iscritto da parte del legale rappresentante e dell'amministratore delegato o del direttore generale”* (testo modificato dall'art. 5 comma 2 della legge n. 154 del 2021, che, oltre ad avere esteso l'applicabilità della procedura sommaria documentale agli estratti conto di tutte le società esercenti attività riservate, e

non solo a quelli bancari, ha eliminato l'autenticazione del notaio alla attestazione degli esponenti aziendali).

- La regolarità formale dei documenti formati all'estero deve essere accertata sulla base della legge straniera, in applicazione del principio *locus regit actum*⁵. Pertanto gli estratti delle scritture contabili e tributarie di imprenditori stranieri devono essere valutati sulla base dei requisiti formali stabiliti dalla legge del luogo per la tenuta delle scritture contabili.
 - Si deve precisare che nelle procedure strumentali nelle quali sono convenuti più debitori solidali, e solo alcuni presentano opposizione, ferma la formazione del titolo esecutivo nei confronti dei non opposenti, l'esecuzione nei confronti di questi non può avere luogo, posto che il titolo esecutivo è il documento, e non è possibile gestire all'interno del medesimo procedimento sia la fase della cognizione che quella dell'esecuzione. L'art. 7 della legge n. 154 del 2021 consente tuttavia di richiedere l'emissione dell'ordinanza per il pagamento delle somme non contestate, che è poi titolo per l'esecuzione.
- E) Si aggiungono, come detto, le cambiali e gli assegni protestati e gli atti pubblici (anche stranieri) portanti obbligazioni di somme di denaro esattamente quantificate.
- F) Rientra tra gli atti pubblici anche il verbale della Commissione Permanente Conciliativa di cui all'art. 7, comma 5, della legge 20 maggio 1985 n. 63, il quale stabilisce che *“i processi verbali di conciliazione totale o parziale acquistano a tutti gli effetti, per la parte in cui la conciliazione è stata raggiunta, efficacia di titolo esecutivo in forza di apposito decreto emesso dal Commissario della Legge, su istanza della parte interessata, in seguito ad un semplice controllo di regolarità formale”*, in considerazione del fatto che la legge ha attribuito ai membri la qualifica di pubblici ufficiali (*“il processo verbale è sottoscritto dalle parti e dai membri della Commissione che certificano anche l'autenticità delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere”*). Occorre precisare che si ha *“conciliazione”* non solo nel caso in cui il datore di lavoro riconosce, anche parzialmente, il debito, ma anche quando propone un pagamento dilazionato e tale proposta non sia accettata dal lavoratore, atteso che la proposta contiene comunque il riconoscimento di debito.
- G) L'art. 7 della legge n. 154 del 2021 ha esteso l'applicazione dell'art. 9 della legge n. 63 del 1985 (nelle cause in materia di lavoro subordinato *“il Commissario della Legge, dietro apposita istanza di parte, può disporre, in ogni stato del giudizio, per mezzo di decreto inappellabile e provvisoriamente esecutivo, il pagamento di somme non contestate e la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Il decreto di cui al comma precedente può essere successivamente revocato, anche con la sentenza che decide la causa; il provvedimento che dispone la revoca deve anche disporre sulla restituzione delle somme già pagate e sull'eventuale risarcimento del danno”*), anche alle *“somme*

⁵ Cfr. sentenza Giudice Appellazioni 25 luglio 1980, in *Giurisprudenza sammarinese*, 1970-80, p. 216.

non contestate” qualora sia presentata opposizione alla procedura sommaria documentale: il titolo, pertanto, è il decreto del giudice che indica la somma per la quale non vi è contestazione. Si deve precisare, in proposito, che quando l’opposizione è relativa al calcolo degli interessi, la vera sorte non è contestata, per cui il creditore potrà procedere ad attivare l’esecuzione (in separato procedimento) per tale somma, depurandola degli interessi: è, ovviamente, onere del creditore indicare esattamente la somma costituente vera sorte.

- H) L’art. 2, sub. 4.4. della legge n. 55 del 1994, come modificato dall’art. 3 della legge 1 luglio 2015 n. 102, infine, ha attribuito valore di titolo esecutivo al decreto di liquidazione dell’onorario al perito giudiziario (“*il decreto di liquidazione dell’onorario e delle spese è titolo esecutivo nei confronti della parte tenuta alla anticipazione. Il Giudice, dopo aver ordinato alla parte di provvedere al deposito della somma liquidata, qualora nel termine di sessanta giorni dalla notifica la somma non sia depositata, su istanza della parte interessata dispone l’allegazione della perizia agli atti di causa, mandando al Cancelliere di rilasciare al perito copia conforme del decreto di liquidazione munito della formula esecutiva*”).

L’art. 3 della legge n. 55 del 1994 e successive modifiche, come sostituito dall’art. 10 della legge 1 luglio 2015 n. 102 ha introdotto la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado quando dispongano la condanna al pagamento di somme di denaro, stabilendo: “*l’appello non sospende la esecutività della sentenza di primo grado qualora contenga esclusivamente la condanna al pagamento di una somma di denaro. Nella ipotesi di cui al secondo comma, il Giudice d’Appello può comunque sospendere in tutto o in parte la esecutività della sentenza di primo grado, con o senza cauzione, solo se espressamente richiesto con istanza proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi*”.

Restano escluse dalla provvisoria esecuzione, quindi, le cause in materia di stato e capacità delle persone, di diritto di famiglia (con le eccezioni su cui ci si soffermerà fra poco), di successioni *mortis causa* e di diritti reali, nonché le sentenze di mero accertamento (anche negativo) e dichiarative, unitamente a quelle nelle quali comunque non è riportata la condanna al pagamento di una somma di denaro. Resta pertanto esclusa, in tali casi, la provvisoria esecuzione per la condanna alle spese ed onorari di giudizio derivante dall’applicazione della regola della soccombenza: la provvisoria esecuzione riguarda, infatti, la condanna al pagamento di somme derivante dall’accoglimento della domanda principale.

Con riferimento alle sentenze in materia di risoluzione dei contratti di locazione finanziaria la giurisprudenza ha precisato che l’ordine di riconsegna degli immobili locati non possa determinare la produzione di effetti reali, per cui “non v’è dunque ripercussione su diritti o situazioni di natura reale, verificandosi la quale (ripercussione) soltanto non dovrebbe più trovare applicazione il comma 2 dell’art. 10 della l. n. 102

del 2015”⁶. La riconsegna dell’immobile alla proprietaria è dunque un effetto della risoluzione che non determina alcuna incidenza sul diritto reale del conduttore, di modo che la provvisoria esecuzione non si limita alle statuizioni di condanna al pagamento dei canoni scaduti, ma si estende anche alla riconsegna del bene.

La sospensione deve essere giustificata da “*gravi e fondati motivi*”, e la giurisprudenza ha affermato che “la sussistenza o ricorrenza di tali caratteristiche della gravità e della fondatezza è rimessa ad un giudizio complessivo di opportunità del Giudice e si deve basare, per un verso, sulla fondatezza dell’impugnazione tale da farne presagire l’accoglimento (*fumus boni iuris*); per altro verso, sulla valutazione della sussistenza del pregiudizio patrimoniale che al soccombente potrebbe derivare dall’esecuzione della sentenza (*periculum in mora*), anche in relazione alle difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato”⁷.

La richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado non produce alcun effetto sospensivo del procedimento esecutivo nel frattempo attivato, che si arresta solo ed esclusivamente con l’emissione dell’ordinanza di accoglimento dell’istanza da parte del Giudice d’Appello, per cui il Commissario della Legge è tenuto a procedere nell’esecuzione, senza frapporre alcun ostacolo.

Si ricorda, infine, che la sentenza di separazione, di divorzio, ovvero emessa ai sensi degli artt. 122 e 130 della legge 26 aprile 1986 n. 49 per quanto attiene agli obblighi patrimoniali nei confronti dei figli è munita della clausola della provvisoria esecuzione *ex lege*, in applicazione dell’art. 32 della legge n. 49 del 1986⁸. Parimenti, costituisce titolo esecutivo l’accordo della separazione consensuale omologata, sempre con esclusivo riguardo alle statuizioni patrimoniali nell’interesse dei figli e del coniuge economicamente più debole, nonché il decreto contenente i provvedimenti temporanei emesso dal Commissario della Legge nella separazione giudiziale. Ne deriva, pertanto, che, a fronte dell’inadempimento dell’obligato, non è necessario alcun processo di cognizione per l’accertamento del credito. L’avente diritto procederà alla formazione del fascicolo dell’esecuzione sulla base del titolo esecutivo in suo possesso, e richiederà l’estrazione del mandato esecutivo. Si osserva che l’applicazione degli interessi moratori avviene *ex lege*, come pure la rivalutazione, quando siano previste clausole di indicizzazione automatica, per cui, essendo il risultato di una mera operazione di calcolo, non devono essere determinati dal Giudice, ma dalla parte all’atto della richiesta dell’estrazione del mandato esecutivo⁹. Le stesse osservazioni valgono per quanto attiene all’inadempimento al versamento della quota delle spese straordinarie: l’avente diritto potrà pertanto agire in via esecutiva nei confronti dell’obligato, il quale può contestare la natura di “spesa straordinaria”, spettando al

⁶ Ordinanza Giudice d’Appello 29 marzo 2017, nella causa civile d’appello n. 45 del 2015, già causa civile n. 373 del 2013

⁷ Ordinanza Giudice d’Appello 27 giugno 2018, nella causa civile d’appello n. 2 del 2018, già causa civile n. 378 del 2015

⁸ Cfr. per una applicazione sentenza Commissario della Legge 29 marzo 1993, nella causa civile n. 193 del 1991, inedita

⁹ Per una applicazione cfr. decreto Commissario della Legge 10 luglio 1997 nella causa civile n. 218 del 2007, inedito

Giudice di pronunciare con decreto se la somma per la quale l'esecuzione è attivata sia effettivamente dovuta¹⁰.

Si ricorda che l'opposizione, in tal caso, riguarda esclusivamente il *quantum* (il titolo è il verbale di separazione omologato, i provvedimenti urgenti nell'interesse dei figli e del coniuge economicamente più debole, le sentenze), e deve essere decisa con decreto (come sinora è stato effettuato) previa instaurazione del contraddittorio.

Si precisa che quando la sentenza di divorzio si limita a confermare gli accordi di separazione, il titolo esecutivo rimane il verbale della separazione consensuale omologato.

2. L'attivazione del processo esecutivo: formalità.

L'art. 15 *quater* della legge n. 55 del 1994 stabilisce: *“i titoli di cui all'articolo che precede, ai fini dell'esercizio dell'azione esecutiva, debbono essere muniti della formula esecutiva. Il protesto elevato da un notaio per le cambiali e gli assegni costituisce formula esecutiva. Per l'esercizio dell'azione esecutiva, ad eccezione delle cambiali o assegni protestati, il creditore deve essere munito di una copia conforme del titolo rilasciatagli dal Cancelliere del Tribunale, dal notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato, munita della seguente formula esecutiva: ‘Repubblica di San Marino. A norma delle vigenti disposizioni di legge comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti secondo le leggi del luogo di mettere in esecuzione il presente titolo, al Procuratore del Fisco e Pubblico Ministero di dare assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti”*.

La disposizione in esame, la quale non fa altro che traslare la formula esecutiva italiana, non considera la differente situazione normativa sammarinese, ove, con riferimento alle sentenze, la formula esecutiva è apposta al mandato esecutivo dal Cancelliere, e non si tiene conto che il Procuratore del Fisco non è “Pubblico Ministero” e, dunque, non ha alcuna potestà di dare assistenza all'esecuzione.

Nonostante la portata apparentemente generale della disposizione, si deve pertanto dare atto che la stessa si riferisce solo ed esclusivamente agli atti pubblici, come palesato dall'art. 15 *quinquies*, il quale testualmente dispone: *“il rilascio di copia conforme munita di formula esecutiva può essere fatto solamente alla parte in favore della quale deve essere eseguita l'obbligazione o a suoi aventi causa. Nella certificazione di conformità il notaio o pubblico ufficiale deve indicare le generalità della persona fisica o giuridica cui la copia è rilasciata. Normalmente può essere rilasciata una sola copia munita di formula esecutiva. Il rilascio di altre copie del titolo munite di formula esecutiva può essere richiesto al Dirigente del Tribunale Commissariale di San Marino con istanza motivata. Il Dirigente decide con decreto motivato. Il rilascio di ciascuna copia munita di formula esecutiva deve essere annotato*

¹⁰ Cfr. sentenza Giudice d'Appello 30 settembre 2021, nella causa civile d'appello n. 14 del 2021.

dal notaio o pubblico ufficiale sull'originale da cui essa è stata tratta, con indicazione della persona cui è stata rilasciata e della data di rilascio".

Si osserva che il Magistrato Dirigente doveva ritenersi sostituito dal Commissario della Legge competente, siccome disposto dall'art. 11 della legge qualificata 30 ottobre 2003 n. 145; tuttavia l'art. 2, comma 6, della Legge costituzionale 7 dicembre 2021 n. 1 ha inserito il Magistrato Dirigente tra gli organi del "potere giudiziario", sì che al medesimo possono ora essere riconosciute attribuzioni giurisdizionali, per cui l'autorizzazione competerà a lui a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale.

Occorre precisare che la formula esecutiva nella copia conforme dell'atto pubblico non è necessaria per la distrazione di ipoteca, e nemmeno è necessaria la produzione delle note di iscrizione in doppio, atteso che l'atto porta in calce gli estremi dell'iscrizione. La formula esecutiva è richiesta dalla legge solo per l'esecuzione.

La dottrina ha precisato che "per procedere all'esecuzione forzata è necessario: 1) che sia stato notificato il titolo esecutivo; 2) che sia stato emesso e notificato il mandato esecutivo contenente la menzione dell'atto che attesta l'esistenza del diritto del creditore, la specificazione delle somme dovute dal debitore, la formula esecutiva e cioè il comando diretto a chiunque spetti di eseguire o fare eseguire, all'uopo anche con la forza, l'obbligazione portata dal titolo; 3) che sia stato notificato al debitore il precetto, cioè l'intimazione fatta al debitore, di eseguire entro tre giorni volontariamente la sua obbligazione, con minaccia che, in difetto, si procederà coattivamente contro di lui. Tanto il mandato esecutivo quanto il precetto sono le condizioni essenziali, *sine quae non*, per la procedura esecutiva. La legge, in considerazione degli effetti gravosi derivanti dall'esecuzione forzata e ad evitare che il debitore ne sia vittima di sorpresa, vuole che siffatta esecuzione sia preceduta non solo dalla notifica del titolo esecutivo, non solo dalla emissione del mandato esecutivo ma anche dalla notifica del precetto. Con la prima il debitore ha la piena cognizione del diritto del creditore, ossia è accertata l'esecutorietà e si attua il valore esecutivo potenzialmente contenuto nel titolo; con la terza il debitore acquista la legale certezza della intenzione del creditore di procedere coattivamente contro di lui per conseguire il proprio avere"¹¹.

Il Giudice dell'esecuzione è lo stesso organo giudiziario che ha emesso la sentenza di primo grado, e cioè il Commissario della Legge, mentre il giudice competente per l'esecuzione delle sentenze estere e dei lodi arbitrali (tenuto conto che la delibazione attribuisce solo efficacia nel territorio dello Stato alla decisione straniera o al lodo o al provvedimento), per gli altri titoli stranieri, e per gli atti pubblici e titoli di credito è il Commissario della Legge individuato nel provvedimento organizzativo del Magistrato Dirigente. In caso di mancata opposizione del debitore nella procedura sommaria documentale, l'esecuzione ha luogo nel medesimo fascicolo.

¹¹ T.C. GIANNINI, *op. cit.*, p. 123 s.

L'art. 15 bis stabilisce che *“la procedura inizia con l’istanza di estrazione del mandato esecutivo, corredata dal titolo su cui essa si fonda o di una sua copia conforme. Il Cancelliere, non appena ricevuta l’istanza di cui al comma che precede, provvede a formare il fascicolo dell’esecuzione e ad annotare gli estremi della procedura nell’apposito registro di Cancelleria”*.

Pertanto, il creditore, a mezzo procuratore, deposita istanza con la quale richiede al Giudice l’autorizzazione all’estrazione del mandato esecutivo, allegando la quietanza di pagamento dell’imposta giudiziale ed il titolo esecutivo, con l’attestazione del passaggio in giudicato effettuata dal Cancelliere se trattasi di sentenza, l’atto di protesto per i titoli di credito e la formula esecutiva per gli atti pubblici. Le sentenze sammarinesi ed i provvedimenti sammarinesi devono essere depositati in copia conforme; se vi sono stati gradi ulteriori tutte le sentenze devono essere depositate; nel caso di sentenze e provvedimenti stranieri nonché di lodi arbitrali, questi devono essere depositati in copia conforme assieme al provvedimento di delibazione o di esecutorietà; i titoli di credito in originale, e l’atto pubblico con la formula esecutiva in copia conforme.

Si aggiungono i verbali di conciliazione totale o parziale (per i quali il Commissario della Legge nell’effettuare il *“controllo formale”* che gli è demandato non può fermarsi esclusivamente alla indicazione di *“non avvenuta conciliazione”*, ma deve analizzare il contenuto del verbale, per accertare se vi sia stata conciliazione parziale, nel senso sopra indicato¹²), ed il decreto del Commissario della Legge che dispone l’esecuzione per le somme non contestate e per il pagamento dell’onorario del perito d’ufficio.

Il Giudice, verificata esclusivamente la sussistenza dei requisiti formali sopra indicati, senza frapporre ulteriori ostacoli, autorizza l’estrazione del mandato esecutivo, nel quale le spese del procedimento esecutivo, che sono a carico del debitore esecutato, sono indicate quali *“occorrende”*, e, dunque, sempre ricomprese nel mandato esecutivo; rientrano tra le *“occorrende”* anche le somme relative agli interessi maturandi e, qualora stabilito nella sentenza, alla rivalutazione monetaria.

Il Cancelliere estrae il mandato esecutivo e lo chiude con la formula esecutiva. Il mandato esecutivo non è altro che l’estratto del titolo esecutivo munito della formula esecutiva, che testualmente recita: *“Colla suprema autorità del Consiglio Grande e Generale dei LX. Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari cui spetta di procedere all’esecuzione del presente mandato, alla forza pubblica di prestarvi assistenza, venendo legalmente richiesta, ed ai Magistrati Giudiziari, di interporre allo stesso effetto l’autorità di cui sono investiti”*.

Il mandato esecutivo è notificato al debitore dall’Ufficiale giudiziario che, contestualmente gli intima il pagamento, per cui il precetto è atto dell’Ufficiale Giudiziario.

¹² Cfr. in argomento sentenza Giudice d’Appello 23 marzo 2022, nella causa civile d’appello n. 32 del 2021.

La notificazione del mandato esecutivo deve essere fatta personalmente alla parte e non nel domicilio eletto: l'art. 2 sub 8.0 della legge 17 giugno 1994 n. 55, come modificato dall'art. 8, comma 2 della legge n. 154 del 2021 (il quale dispone che *“le parti costituitesi in causa si intendono elettivamente domiciliate, agli effetti procedurali, presso lo studio del loro avvocato e quindi tutti gli atti del processo, possono essere validamente notificati presso tale domicilio, con gli stessi effetti della notifica eseguita personalmente alla parte”*), trova applicazione solo per il processo di cognizione, sia per il tenore letterale (*“tutti gli atti del processo”*), sia per la collocazione sistematica (Capo I *“del processo di cognizione”*, art. 2 *“disposizioni sulle cause ordinarie”*), e non può essere esteso analogicamente al processo esecutivo, stante la specialità della disposizione.

3. Le eccezioni al precetto e le impugnazioni nel processo esecutivo.

La Rub. IX, Lib. II degli Statuti stabilisce che *“i precetti di pagare qualche somma di danaro, o di fare alcun'altra cosa a petizione di un altro, si mandino alla debita esecuzione ad istanza di coloro a richiesta dei quali sono stati fatti, contro quelli per cui furono emanati, o loro eredi, col citare soltanto una volta lo stesso debitore, o suoi eredi, col costringere anche personalmente il debitore stesso, od eredi, e col pronunciare, senza alcuna presentazione il libello, od altra solennità di giudizio, visto il precetto prodotto, che debbasi concedere ad esso creditore di pignorare i beni del debitore a scelta del creditore stesso. Il reo però, se comparendo lo domanderà prima di ogni altra cosa, abbia il termine di cinque giorni a fare opposizione al suddetto precetto, contro il quale però non possa opporre, se non l'eccezione di falsità e pagamento in tutto o in parte, o di altra liberazione, transazione, cosa giudicata, compensazione di altro debito, provato per pubblico istromento, o per prescrizione. La quale, e le quali eccezioni esso reo abbia obbligo di fare, e provare entro detto termine, ed i Signori Capitani, su di quelle, o sopra una di quelle, nel conoscere e decidere procedano sommariamente, riguardando la sola verità del fatto. Che se esso reo avrà opposto quella, o quelle eccezioni, e non le avrà provate, sia condannato alla multa di venti soldi di denari, da applicarsi alla Camera del Comune, ed al creditore rifaccia le spese legittime, i danni e gl'interessi. Le altre eccezioni poi, come vane e frivole, non siano ammesse”*.

L'elencazione delle eccezioni indicate dallo Statuto è tassativa, ed i giorni per l'opposizione al precetto sono correnti e non utili, e come tali non soggiacciono alla proroga al giorno giuridico immediatamente successivo: infatti, i termini a giorni utili sono previsti solo per il processo ordinario di cognizione.

L'eccezione di falsità riguarda i titoli esecutivi diversi dalle sentenze, mentre le altre sono relative all'adempimento o agli altri modi di estinzione delle obbligazioni: il Giudice decide con decreto, previa integrazione del contraddittorio, che è appellabile, riguardando accertamenti di merito, oltre che reclamabile per nullità.

Il rimedio dell'appello è escluso in via generale per gli *atti esecutivi*, ai sensi della Rub. VI, Lib. IV delle *Leges Statutae*, secondo cui “*nec possit appellari ab aliqua mera executione, nisi modus exequendi excederetur*” – “né possa appellarsi da alcuna pura e semplice esecuzione, meno che non si fosse ecceduto nel modo di eseguire”.

Tale assunto merita di essere precisato. Infatti, e come riconosciuto dalla giurisprudenza, deve essere distinto l'appello dal reclamo per nullità, questo da presentare al Giudice d'Appello, di un provvedimento avente comunque carattere decisorio, che presenta vizi non emendabili con la sentenza definitiva, sia perché suscettibile di compromettere irrimediabilmente la posizione di una delle parti, sia perché da qualificarsi come “abnorme”, vale a dire non rispondente ad alcuno schema processuale, ovvero, pur essendo in astratto manifestazione di un potere legittimo, sia applicato al di fuori dei casi consentiti al di là di ogni ragionevole limite: in tal caso l'appello (*rectius*: il reclamo avanti al Giudice d'appello) è ammesso, mirando ad evitare una situazione di ingiustizia sostanziale.

Tali conclusioni poggiano sulla Rub. VI, Lib. II delle *Leges Statutae*, la quale testualmente stabilisce che “non si possa appellare da qualunque semplice interlocutoria, né trattare della nullità, quando l'allegato gravame potesse ripararsi nella definitiva sentenza”; sulla Rub. III, Lib. IV, che prevede un procedimento sommario abbreviato a favore di “chiunque si sentirà gravato da una sentenza interlocutoria, o precetto, o gravame, che col detto o col fatto gli fosse opposto”, il quale “possa da tal gravame, interlocutoria, o precetto appellare, provocare, proporre la nullità, querelare”; sulla Rub. VI, Lib. IV, secondo cui “né possa appellarsi da alcuna pura e semplice esecuzione, meno che non si fosse ecceduto nel modo di eseguire”. A tal proposito osserva la dottrina sammarinese: “lo Statuto ammette implicitamente che la nullità di un atto possa costituire un gravame, il quale in origine fu distinto dall'appello e si è più tardi confuso con esso. [...] Però la nullità è governata dai principi del diritto comune in quanto vi sia stata violazione dei canoni fondamentali del diritto giudiziario”¹³. I vizi di nullità, pertanto, devono consistere in una violazione del *modus procedendi*, e cioè in una violazione del diritto oggettivo, e non nella “ingiustizia” della decisione per violazione del diritto soggettivo della parte¹⁴.

In sede di reclamo per nullità, il Giudice d'Appello provvede esclusivamente alla dichiarazione di nullità, spettando poi al Commissario della Legge sostituire le

¹³ T.C. GIANNINI, *op. cit.*, p. 180.

¹⁴ “L'azione o querela di nullità è, dal diritto comune, considerata come azione ordinaria ammessa in tutti i casi in cui è stato pronunciato ‘*contra ius vel sacrae constitutiones*’ (e cioè quando è stata violata la legge nella sua portata generale) e deve essere diretta o al giudice delle appellazioni (il che ha finito per diventare la regola se proposta assieme all'appello, il quale è dato ogni qualvolta si è pronunciato *contra ius litigatoris*) o allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza (Sabelli, *Summa*, voc. nullitas)” (sentenza Commissario della Legge G. Ramoino 10 luglio 1948, in *Giurisprudenza sammarinese*, 1963, 2, p. 209); “la *querela nullitatis*, concessa dal diritto comune solo per ragioni attinenti alle violazioni di diritto e non già per motivi di puro merito, pur dovendo di regola essere proposta nei termini stabiliti per l'appello, può ritenersi, in caso di nullità radicale, esperibile anche contro una decisione formalmente già passata in giudicato” (sentenza Giudice Appellazioni prof. G. Astuti 10 agosto 1966, in *Giurisprudenza sammarinese*. 1964-69, p. 158)

statuizioni nulle con altre non viziate; l'impugnazione per nullità non produce l'effetto sospensivo proprio dell'appello in relazione al provvedimento impugnato, sebbene – e come ovvio – il gravame attiri a sé gli atti del procedimento esecutivo, di modo che la prosecuzione viene ad essere impedita dalla natura unitaria con il gravame (la cui definizione è presupposto per il successivo svolgimento): starà al creditore precedente richiedere al Giudice d'Appello lo “stralcio” del fascicolo dell'esecuzione, previa allegazione agli atti del giudizio di nullità di copia conforme dello stesso. Poiché non si tratta di appello in senso tecnico, non è ammissibile la terza istanza, che è propedeutica alla formazione del giudicato¹⁵.

Occorre anche ricordare che l'art. 19 della legge n. 55 del 1994, nel testo modificato dalla legge n. 59 del 2002 stabilisce: *“le opposizioni in fase esecutiva debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di tre giorni correnti dalla data di notifica del precetto o dal compimento dell'atto successivo contro il quale l'opposizione è rivolta. Il terzo che vanta diritti sui beni pignorati può proporre opposizione in ogni momento della procedura, purché prima della vendita o dell'assegnazione dei beni. L'atto col quale si propone l'opposizione deve contenere, a pena di inammissibilità, precisa indicazione dei motivi dell'opposizione e degli eventuali mezzi di prova. Il Giudice dell'esecuzione dopo aver provveduto nel più breve tempo all'assunzione dei mezzi di prova, assegna al creditore un termine di cinque giorni correnti per eventuali controdeduzioni e controprove e quindi decide sull'opposizione con decreto inappellabile entro i 15 giorni correnti successivi al deposito delle controdeduzioni o all'assunzione dei mezzi di controprova”*. Nonostante la imprecisa formulazione, la norma disciplina l'opposizione agli atti esecutivi, e cioè le opposizioni che riguardano le modalità dell'esecuzione (ad es. impignorabilità dei beni, ecc.), e non quelle che riguardano il titolo esecutivo. Non è chi non veda, infatti, come la procedura indicata non sia applicabile quando si deve accertare l'idoneità del titolo e, dunque, l'esistenza dei presupposti per l'esecuzione, che deve essere effettuata con sentenza; come non si possa decidere con decreto inappellabile su una azione di rivendicazione. La procedura in questione serve, pertanto, a risolvere le questioni relative al *modus procedendi*.

Invece, quando viene attaccato il titolo esecutivo, affermandone l'inidoneità a fondare l'esecuzione (ad esempio, per difetto del protesto, opposizione al mandato esecutivo, in quanto la parte opponente ritiene che l'obbligazione fatta valere a suo carico non trovi fondamento nel titolo costituito dalla sentenza, ovvero che il titolo esecutivo non è tale o non comprende le somme richieste, diverse dalla mera quantificazione) si tratta di opposizione all'esecuzione, e non agli atti esecutivi, per cui il Giudice deve esclusivamente valutare se il titolo è idoneo ovvero se il mandato esecutivo emesso in forza della sentenza o di altro titolo indicato dalla legge trovi in essa fondamento. L'opposizione dà luogo ad un giudizio sommario di cognizione che si svolge all'interno del fascicolo dell'esecuzione (trattandosi di procedura incidentale) e va decisa con

¹⁵ Cfr., in argomento, sentenza Giudice d'Appello 16 marzo 2021, nella causa civile d'appello n. 31 del 2019.

sentenza dal Giudice dell'esecuzione: saranno aperti due termini, uno per la prova e l'altro per la controprova, e poi il termine ad allegare; la sentenza, in tal caso è appellabile nel termine di trenta giorni dalla notifica¹⁶. Ovviamente, tale procedimento non trova applicazione qualora l'opposizione sia manifestamente infondata, per cui il Giudice la respinge con decreto, senza l'apertura di alcun termine, salvo il contraddittorio. Si è già indicato che la "opposizione" alla quantificazione delle spese straordinarie nei rapporti di diritto di famiglia non è "opposizione al titolo", riguardando solo la determinazione del *quantum debeat*, e pertanto deve essere decisa con decreto, appellabile, come pure la quantificazione degli interessi e della rivalutazione monetaria.

Tali precisazioni sono opportune alla luce di recentissima giurisprudenza, che confonde i vari profili sopra delineati¹⁷.

Pertanto, e per riassumere sui gravami:

- 1) Sulle eccezioni al precetto indicate dallo Statuto decide il Commissario della Legge con decreto, che è appellabile, oltre che reclamabile per nullità: la stessa procedura si applica alle eccezioni relative alla determinazione del *quantum* nei procedimenti esecutivi per il pagamento di assegni di mantenimento e spese straordinarie, nonché in ogni caso in cui si contesti il *quantum* (es. calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria) ed in caso di opposizione al titolo manifestamente infondata.
- 2) Sull'opposizione all'esecuzione (inidoneità del titolo) decide il Commissario della Legge Giudice dell'Esecuzione con sentenza, previa instaurazione di un giudizio sommario; la sentenza è appellabile, oltre che reclamabile per nullità; la stessa procedura si applica nel caso in cui il terzo rivendichi la proprietà dei beni pignorati.
- 3) Sull'opposizione agli atti esecutivi si applica la procedura di cui all'art. 19 della legge n. 55 del 1994 e successive modifiche: il Commissario della Legge decide con decreto che è inappellabile, ma comunque reclamabile per nullità.
- 4) E' sempre proponibile il reclamo per nullità nei confronti di tutti i provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione.

4. L'espropriazione forzata

L'esecuzione "si attua a mezzo del pignoramento di beni mobili ed immobili e di diritti patrimoniali del debitore" (art. 16 della legge n. 55 del 1994), e può avvenire sui beni di proprietà del debitore siti in questa Repubblica; "l'ordine della esecuzione reale rispetto agli oggetti è il seguente: cose mobili, immobili e crediti; non può procedersi all'esecuzione immobiliare senza avere esaurita la mobiliare"¹⁸. La regola era

¹⁶ Cfr., *ex multis*, sentenza Giudice d'Appello 16 marzo 2021, nella causa civile d'appello n. 31 del 2019

¹⁷ Cfr. sentenza Giudice d'Appello 12 maggio 2020, nella causa civile d'appello n. 16 del 2019.

¹⁸ T.C. GIANNINI, *op. cit.*, p. 123.

strumentale ad assicurare il minor incomodo possibile al debitore, assicurando che il coinvolgimento dei terzi fosse solo sussidiario.

L'art. 9 della legge n. 154 del 2021 ha introdotto l'art. 17 *bis* nella n. 55 del 1994 e successive modifiche, rubricato *"ricerca dei beni da pignorare"*. Si stabilisce che il creditore, a seguito del mancato pagamento della somma portata dal precetto, possa domandare l'autorizzazione al Commissario della Legge per richiedere al Servizio Esattoria di Banca Centrale *"una visura della situazione economico-patrimoniale del debitore"*, sulla base della quale richiedere *"il pignoramento dei beni o crediti indicati dal creditore medesimo, nel rispetto dei criteri vigenti"*. Il riferimento ai *"criteri vigenti"* non è da riferirsi all'ordine dell'esecuzione, bensì ai criteri di gradualità, proporzionalità, e ragionevolezza, per cui il Giudice dovrà solo accertare, nell'autorizzare il pignoramento, che il bene da pignorare non abbia un valore eccessivo in rapporto all'entità del credito, e che il pignoramento del bene arrechi il minor incomodo possibile al debitore, in rapporto alla legittima pretesa del creditore. L'autorizzazione è atto dovuto per il Giudice, il quale la deve concedere senza frapporre alcun ostacolo: tale disposizione, infatti, non fa che recepire una prassi consolidata, per cui il Giudice deve procedere, su richiesta del creditore, al pignoramento degli stipendi e delle pensioni anche se non è stato autorizzato (risultando infruttuoso) il pignoramento dei beni mobili ed immobili. Già da tempo, pertanto, ed ora anche in forza della precisa indicazione della legge, non risulta più applicabile l'ordine dell'esecuzione indicato dalla risalente dottrina sammarinese (sopra riportata).

Stabilisce l'art. 18 della legge n. 55 del 1994: *"trascorso il termine di 3 giorni dalla notifica del precetto, il Giudice, su istanza di parte, autorizza il pignoramento, affidando all'Ufficio Cursorile l'esecuzione dello stesso, la nomina del Custode e una prima stima dei beni oggetto del pignoramento; il Giudice tuttavia può provvedere direttamente alla nomina del custode affidando a quest'ultimo la stima dei beni da pignorare. Il decreto di autorizzazione è notificato al detentore dei beni da pignorare, contestualmente all'esecuzione del pignoramento. Le eventuali spese di asporto e custodia dei beni oggetto di pignoramento sono a carico del debitore esecutato ma devono essere anticipate dal creditore procedente"*. L'ufficiale giudiziario *"provvede ad eseguire il pignoramento entro i 10 giorni successivi alla data del decreto di autorizzazione o entro il più breve termine stabilito dal Giudice. Qualora il Corsore non possa ottemperare alla esecuzione del pignoramento nel termine indicato, il Giudice, su istanza dello stesso Corsore, può concedere una proroga per comprovati motivi"* (art. 20 della legge n. 55 del 1994).

Il Giudice autorizza il pignoramento dei beni indicati dal creditore - essendo superato dall'art. 9 della legge n. 154 del 2021 l'ordine dell'esecuzione indicato dalla dottrina -, per un importo superiore a quello portato dal mandato esecutivo, tenendo conto delle spese e delle somme a titolo di interessi e rivalutazione (questa solo se riconosciuta dalla sentenza) che maturano nel corso del procedimento esecutivo. Le spese (ivi compresi gli onorari dell'avvocato) sono dunque ricomprese forfettariamente

nell'importo per il quale il pignoramento è stato autorizzato: di conseguenza, una volta ottenuto il pagamento del debito, non può farsi luogo alla estrazione di un nuovo mandato esecutivo per gli onorari eventualmente maturati.

Il pignoramento è atto dell'Ufficiale Giudiziario, che vi provvede a seguito di decreto autorizzativo del Giudice.

Il pignoramento è l'atto con il quale si compie lo spossessamento coattivo dei beni del debitore perché siano venduti e con il ricavato siano soddisfatti i creditori. Pertanto, il denaro non può essere pignorato, e se, trovato o comunque consegnato dal debitore, vale come pagamento, parziale o totale, e quindi deve essere depositato in Cancelleria. Ne consegue, altresì, che qualora il debitore, prima di procedere al pignoramento, effettui il pagamento nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario della somma risultante dal precetto, questi non potrebbe rifiutarsi di riceverla, e se il pagamento fosse integrale, non può procedere al pignoramento, mentre se parziale procederà al pignoramento per la somma residua. Parimenti non possono essere pignorati gli assegni, né peraltro ritirati in pagamento derivandone che, qualora il debitore offrisse di pagare l'importo del precetto mediante la consegna di un assegno, l'Ufficiale Giudiziario deve rifiutare e procedere al pignoramento.

Non possono essere pignorati i beni indicati dall'art. 17 della legge 17 giugno 1994 n. 55, e cioè: *"1. gli strumenti strettamente necessari all'esercizio dell'arte o professione del debitore; 2. gli attrezzi assolutamente necessari all'agricoltura; 3. letti necessari, e le vesti di necessario uso del debitore e della sua famiglia; 4. gli assegni ed i crediti alimentari; 5. le armi e le divise militari delle persone iscritte alla milizia ed agli altri corpi militari della Repubblica; 6. ogni altro bene di cui la legge sancisca espressamente l'impignorabilità"*. Si ricordano, tra le leggi speciali che sanciscono l'impignorabilità di determinati beni, ed a mero titolo di esempio:

- 1) l'art. 11 della legge 29 novembre 1991 n. 149 – sulla cooperazione e gli enti cooperativi -, secondo cui *"le quote della società cooperativa non possono essere sottoposte a pignoramento, né a sequestro, non possono essere date in pegno, né costituite a garanzia in qualunque altra forma e non possono essere gravate da usufrutto, né da altri diritti di godimento"*. Si osservi che l'impignorabilità riguarda le quote, non il bene una volta avvenuta l'assegnazione dell'abitazione al socio (conseguente alla liquidazione della quota stessa).
- 2) l'art. 132 comma 1 della legge 17 novembre 2005 n. 165, il quale, con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, stabilisce che *"le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare e sono da intendersi impignorabili ai sensi dell'articolo 17 della legge 17 giugno 1994 n. 55"*;
- 3) la legge 25 maggio 2004 n. 70 ha aggiunto all'elenco di cui all'art. 17 della legge n. 55 del 1994 l'impignorabilità delle cose sacre e di quelle che servono all'esercizio del culto (già comunque non pignorabili sulla base dello *ius*

commune, trattandosi di res escluse dal commercio), dell'anello nuziale e degli "apparecchi per il riscaldamento e l'illuminazione, il frigorifero, i fornelli della cucina, le stoviglie, gli utensili di casa e di cucina strettamente necessari al debitore ed alle persone di famiglia con lui conviventi".

Con riguardo ai beni strumentali all'esercizio di un'attività economica è stato precisato che la norma in questione "prevede che non possano essere pignorati soltanto 'gli strumenti strettamente necessari all'esercizio dell'arte o della professione'. La previsione normativa va interpretata nel senso che soltanto quegli strumenti imprescindibilmente connessi allo svolgimento di un certo tipo di attività vanno sottratti all'azione esecutiva. Così, ad es. il pignoramento (e dunque il sequestro) di un escavatore o di una ruspa è certamente illegittimo in quanto i mezzi ora indicati sono valutabili strettamente necessari ad una impresa di escavazioni. In altri termini quell'attività, senza quegli specifici macchinari, non può essere assolutamente svolta. Non può, invece, reputarsi strettamente necessario allo svolgimento della medesima attività di escavazione, ad es. il divano collocato nell'ufficio dell'imprenditore utilizzato per ospitare ed accogliere la clientela"¹⁹. Spetta al debitore opponente fornire la prova che i beni sono strettamente necessari all'esercizio dell'arte o della professione.

L'art. 11 della legge n. 154 del 2021 ha modificato l'art. 66 della legge 11 febbraio 1983 n. 15 – recante la "riforma del sistema pensionistico" – il quale disponeva che "le pensioni e le indennità spettanti a norma della presente legge non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili": l'esenzione è stata limitata al *quinto della pensione*, precisando che *"gli atti di disposizione, i sequestri e i pignoramenti relativi agli emolumenti di cui sopra non possono in ogni caso pregiudicarne il percepimento in misura complessivamente pari al doppio del valore della pensione sociale. L'Istituto per la Sicurezza Sociale attesta l'ammontare della quota disponibile delle pensioni e delle indennità ai fini di cui sopra"*.

Si deve rilevare che trattasi di norma di carattere processuale (art. 16 comma 4, della legge n. 154 del 2021: *"le disposizioni processuali si applicano anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore con effetto sul loro prosieguo"*), e, pertanto, si applica ai pignoramenti effettuati dopo la sua entrata in vigore, anche riferiti, ovviamente, a crediti sorti anteriormente, o ad esecuzioni già pendenti. Il pignoramento, infatti, non ha alcuna incidenza sul diritto alla pensione (come il pignoramento dello stipendio non incide sul diritto al lavoro), per cui non può ritenersi che il pensionato al momento dell'entrata in vigore della legge abbia acquisito il diritto all'impignorabilità. Il Giudice, a richiesta del creditore, è tenuto ad autorizzare il pignoramento della pensione, in applicazione della legge, senza integrare il contraddittorio con il debitore esecutato.

Si è già osservato che il pignoramento è atto dell'Ufficiale Giudiziario, che deve provvedere tempestivamente, e comunque nel termine indicato dalla legge, salvo

¹⁹ Sentenza Giudice delle Appellazioni 7 gennaio 2004, causa civile n. 105 del 2000, inedita.

proroghe del Giudice che possono essere concesse solo per giustificate e motivate ragioni.

L'Ufficiale Giudiziario accede forzatamente ai luoghi ed alle pertinenze del debitore, ricercando i beni da pignorare indicati dal creditore ovvero, in difetto, autonomamente, tenendo conto del valore, come palesato dall'art. 21 della legge 17 giugno 1994 n. 55, il quale testualmente dispone: *“il pignoramento è eseguito dal Cursore il quale redige apposito processo verbale. Il Cursore nell'esecuzione del pignoramento può richiedere l'assistenza della Forza Pubblica qualora ciò si renda necessario per eseguire accessi o ispezioni o per vincere la resistenza di persone. [...] Il processo verbale è sottoscritto in calce da tutti i presenti”*. Non è necessaria la presenza del debitore, né del creditore, il quale, d'altra parte, non può assumere le funzioni di custode giudiziario, salvo che i beni siano depositati presso di lui ovvero in locali di cui ha l'esclusiva disponibilità.

Sussiste la presunzione che tutti i beni posti nell'abitazione del debitore e nelle sue pertinenze siano di sua proprietà. L'astensione dal pignoramento potrà avere luogo in presenza delle stesse condizioni indicate nell'art. 63 della legge 25 maggio 2004 n. 70 e successive modifiche (sul Servizio Esattoria Unica), vale a dire *“quando è dimostrato che i beni appartengono a persona diversa dal debitore e dai suoi coobbligati, in virtù di un titolo avente data anteriore all'avvio della procedura esecutiva. La dimostrazione deve essere offerta mediante esibizione di un atto pubblico o scrittura privata autenticata registrata, ovvero di sentenza passata in giudicato”*.

L'Ufficiale giudiziario può chiedere, se del caso, al Giudice l'autorizzazione alla apposizione dei sigilli qualora le operazioni fossero complesse e dovessero essere interrotte: l'apposizione dei sigilli non può essere effettuata autonomamente dall'ufficiale giudiziario, come la rimozione degli stessi.

Il custode giudiziario è il soggetto che deve provvedere alla custodia dei beni: non può usarli, né compiere nei riguardi degli stessi atti che possano diminuirne il valore, e risponde, in quanto depositario, della perdita o del deterioramento del bene. Le spese per la custodia e la conservazione del bene sono a carico del debitore esecutato.

Con riferimento ai pignoramenti presso terzi di stipendi e pensioni (ma anche di canoni di locazione, ecc.), l'Ufficiale Giudiziario deve indicare al custode se vi sono altri pignoramenti *“in coda”*, ammonendolo che, al raggiungimento della somma pignorata per primo, deve continuare ad effettuare i prelievi nell'interesse del secondo creditore. L'Ufficiale Giudiziario deve effettuare il pignoramento di beni mobili registrati quando il medesimo bene è già stato pignorato, e non può indicare che il pignoramento è *“negativo”*, atteso che tra più creditori chirografari muniti di titolo esecutivo deve aprirsi il concorso. Infatti, fermo restando il caso dei pignoramenti presso terzi di prestazioni periodiche, per quanto concerne la vendita degli altri beni (siano essi mobili o immobili) si deve aprire il concorso tra coloro che sono in possesso di un titolo esecutivo.

Il prelievo sugli stipendi e pensioni pignorati deve avvenire sulle somme corrisposte direttamente all'avente diritto, e, quindi, "al netto" delle trattenute fiscali e previdenziali.

Infine, si deve precisare che i procedimenti esecutivi nei quali sono stati disposti pignoramenti dello stipendio o delle pensioni, si considerano definiti con l'esecuzione del pignoramento, atteso che tutti gli incumbenti successivi (richieste e solleciti di deposito delle somme accantonate da parte del custode, deposito delle stesse in Cancelleria e consegna al creditore precedente) non costituiscono atti della giurisdizione, ma meri atti esecutivi. Il fascicolo viene posto all'archivio con apposito provvedimento nel quale viene precisato quanto segue:

- a) oggetto del pignoramento è lo "stipendio", per cui, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, su indicazione del creditore, verrà sostituito il custode, nominando il nuovo datore di lavoro;
- b) si stabilisce il termine entro il quale il custode è tenuto ad effettuare il deposito, con autorizzazione al Cancelliere di procedere alle consegne periodiche all'avente diritto;
- c) il giudice conserva la vigilanza sugli atti esecutivi, ed interviene nel caso di incidenti.

L'art. 4 della legge n. 154 del 2021 ha introdotto la c.d. "revocatoria semplificata", stabilendo che *"il creditore, munito di titolo esecutivo, infruttuosamente escusso, che sia pregiudicato da un atto di alienazione del debitore successivo al sorgere del credito, che ha per oggetto beni immobili o beni mobili registrati, compiuto a titolo gratuito può procedere a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, annotando il decreto di pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa"*.

Il creditore, pertanto, può aggredire il bene alienato a titolo gratuito se ha annotato il pignoramento entro un anno dall'atto di disposizione: l'alienazione si presume in frode del creditore, ma trattasi di presunzione *iuris tantum*, in quanto *"il debitore, il terzo assoggettato all'esecuzione possono proporre opposizione all'esecuzione contestando la sussistenza dei requisiti di cui al primo comma oppure contestando la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore"*.

La legge disciplina la procedura dell'opposizione, che deve essere promossa entro il termine di trenta giorni dal pignoramento, ed è decisa con sentenza appellabile, ma l'appello non sospende l'esecuzione (art. 4, comma 3), *"salvo che sia disposta dal Giudice d'Appello per i motivi di cui all'art. 19 bis, comma primo della legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche"*.

Il creditore, pertanto, può esperire l'azione sia nell'ambito di un procedimento esecutivo in corso, sia in un procedimento esecutivo appositamente incardinato,

qualora per il credito portato dal titolo esecutivo non sia già pendente, nei confronti del debitore e del terzo acquirente a titolo gratuito.

Il creditore dovrà allegare all'istanza il titolo esecutivo, l'atto di alienazione con gli estremi della trascrizione, e idonea documentazione contenente gli estremi dell'annotazione del decreto di pignoramento nei pubblici registri; dovrà altresì dimostrare di avere escusso *infruttuosamente* il debitore, mediante il verbale di pignoramento negativo, o comunque con il verbale di pignoramento dal quale risulti che i beni pignorati hanno un valore di gran lunga inferiore al credito.

Il Giudice, previa verifica dei presupposti, autorizza il pignoramento.

Il contraddittorio con il debitore ed il terzo acquirente non è preventivo, bensì successivo al pignoramento, potendo tali soggetti promuovere l'opposizione, che si svolge nel fascicolo dell'esecuzione, come tutte le altre opposizioni, trattandosi di incidente processuale, che sarà risolto dal Giudice del procedimento esecutivo.

Gli eventuali creditori del terzo beneficiario dell'alienazione che abbiano compiuto atti esecutivi sul bene prima dell'esperimento dell'azione, possono fare valere le loro pretese con il giudizio di opposizione (come indicato dalla legge, che tra i soggetti legittimati indica *"ogni altro terzo interessato dall'alienazione"*).

L'art. 19 della legge n. 55 del 1994, nel testo modificato dalla legge n. 59 del 2002, disciplina l'*opposizione agli atti esecutivi*, stabilendo: *"le opposizioni in fase esecutiva debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di tre giorni correnti dalla data di notifica del precetto o dal compimento dell'atto successivo contro il quale l'opposizione è rivolta. Il terzo che vanta diritti sui beni pignorati può proporre opposizione in ogni momento della procedura, purché prima della vendita o dell'assegnazione dei beni. L'atto coi quale si propone l'opposizione deve contenere, a pena di inammissibilità, precisa indicazione dei motivi dell'opposizione e degli eventuali mezzi di prova. Il Giudice dell'esecuzione dopo aver provveduto nel più breve tempo all'assunzione dei mezzi di prova, assegna al creditore un termine di cinque giorni correnti per eventuali controdeduzioni e controprove e quindi decide sull'opposizione con decreto inappellabile entro i 15 giorni correnti successivi al deposito delle controdeduzioni o all'assunzione dei mezzi di controprova"*. Nonostante la imprecisa formulazione, e come già riferito, la norma disciplina l'opposizione agli atti esecutivi, e cioè le opposizioni che riguardano le modalità dell'esecuzione (ad es. impignorabilità dei beni, ecc.), e non quelle che riguardano il titolo esecutivo, né quelle che riguardano il *quantum*.

L'art. 19 bis sancisce che *"l'opposizione in fase esecutiva normalmente non sospende il processo di esecuzione. Tuttavia, il Giudice, dopo aver valutato i motivi invocati e le prove adottate a sostegno dell'opposizione e dopo aver sentito le parti, può sospendere il processo solamente nei seguenti casi: - a) quando si procede per l'esecuzione di obbligazioni portate da cambiali o da assegni, se vi sono fondati indizi di sussistenza dei motivi di opposizione di cui all'articolo 7 del Codice Cambiario 6 febbraio 1882; - b) quando si procede per l'esecuzione di obbligazioni portate da atti pubblici, se i motivi*

invocati dall'opponente appaiono fondati e pertinenti e le prove addotte decisive e verosimili. Quando si procede per l'esecuzione di una sentenza, l'opposizione non sospende il processo a meno che, da prove scritte, non emerga il fondato sospetto che l'esecuzione possa arrecare un danno ingiusto ed irreparabile all'esecutato".

Per i titoli di credito, dunque, il debitore deve avere opposto una delle eccezioni reali (opponibili *erga omnes*), mentre per gli atti pubblici unitamente all'opposizione devono essere fornite le prove. La precisazione sulle sentenze riguarda, all'evidenza, quelle munite della clausola della provvisoria esecuzione (non *ex lege*), ovvero quelle straniere deliberate che hanno perduto efficacia nell'ordinamento di cui sono state emesse o comunque alle sentenze passate in giudicato, ma nei confronti delle quali sia stata proposta *querela nullitatis* o *restituito in integrum* (che non hanno effetto sospensivo); il requisito della irreparabilità del danno deve comunque essere dimostrato.

Eseguito il pignoramento, il Giudice, su istanza della parte più diligente, assegna al debitore il termine a *riluere*, che è stabilito in 10 giorni correnti per la liberazione di beni mobili, e in 30 giorni correnti per la liberazione di beni immobili (art. 23 della legge n. 55 del 1994 e successive modifiche), mercé il pagamento del debito e delle spese, ovvero depositando una somma pari al valore del bene risultante dalla stima effettuata dall'Ufficiale Giudiziario, se questo è inferiore al credito portato dal precetto. Il pagamento del debito riguarda la somma indicata nel mandato esecutivo, cui devono essere aggiunte le spese e le somme nel frattempo maturate a titolo di interessi moratori e rivalutazione monetaria (ovviamente queste solo se riconosciute dalla sentenza).

Decorso inutilmente detto termine, se all'atto del pignoramento è stata effettuata la stima, nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine a *riluere* il debitore può fare opposizione alla stima fatta dall'Ufficiale Giudiziario o dal Custode. Qualora l'Ufficiale giudiziario non abbia provveduto alla stima, il creditore deve richiedere la nomina di un perito, anticipandone le spese. La stima ad opera di un perito è comunque sempre necessaria per determinare il valore dei beni immobili e dei beni che non hanno un valore risultante da listini o pubblicazioni.

L'art. 25 della legge 17 giugno 1994 n. 55 disciplina l'opposizione alla stima, stabilendo che *"sull'opposizione il Giudice nei 5 giorni successivi assegna ad entrambe le parti un termine perentorio di 10 giorni per presentare in atti la propria stima dei beni. Autorizza inoltre le parti ed i loro periti a prendere visione dei beni nel luogo della loro custodia. Copia del decreto viene notificato d'ufficio al Custode ed alle parti in causa. Decorso il termine concesso ad entrambe le parti ai sensi dell'articolo precedente, entro 5 giorni il Giudice, previa eventuale consultazione di un proprio perito, decide con decreto non soggetto ad impugnazione il valore dei beni pignorati"*. Tale disposizione assicura la trasparenza e prevedibilità dei provvedimenti. Si deve tuttavia evidenziare che qualora si tratti di beni deperibili ovvero di beni che *ictu oculi* non hanno valore, la

stima potrà essere fatta sommariamente, al fine della alienazione tempestiva ovvero della distruzione dei beni stessi.

L'art. 2 della legge 25 ottobre 2022 n. 148 ha introdotto il comma 7 *bis* nella legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche, stabilendo la necessità della perizia giudiziaria per la vendita dei beni immobili: *“alla prima asta il bene deve essere posto in vendita al valore di stima determinato dagli Ufficiali Giudiziari ricorrendo a listini e mercuriali per i beni mobili e beni mobili registrati, e da perito d’ufficio giudiziario per i beni immobili, per i quali la stima dovrà tenere conto degli eventuali abusi edilizi e dei costi da sostenere per la sanatoria”*. Infatti, soprattutto dopo l’entrata in vigore della legge 14 dicembre 2017 n. 140, che ha consentito le vendite giudiziali anche in difetto del certificato relativo alla assenza di abusi, la prassi adottata da alcuni Magistrati di attenersi alla stima dell’Ufficiale Giudiziario per la determinazione del valore dei beni immobili appare foriera di distorsioni, in quanto tale stima non consente all’acquirente di valutare i costi per la eliminazione e (quando possibile) per la sanatoria degli eventuali abusi.

5. Le vendite dei beni pignorati

Le vendite sono disposte con decreto del Giudice, a seguito di apposita istanza da parte del creditore.

In ordine alle modalità della vendita, la legge n. 55 del 1994, all’art. 26, indica l’asta pubblica.

L’asta è disposta con il provvedimento del giudice con il quale viene autorizzata la vendita, che fissa le condizioni per gli offerenti, le quali devono essere poi rispettate.

La vendita e l’aggiudicazione all’asta non possono mai essere effettuate per un prezzo inferiore alla metà del valore di stima, anche tenuto conto del fatto che non solo la vendita, ma anche l’aggiudicazione è rescindibile per la lesione *ultra dimidium*, che, tuttavia, non può mai essere presunta²⁰.

E’ pertanto errata la convinzione che il prezzo base non possa scendere al di sotto dei 2/3 del valore di stima, che non poggia su alcuna norma.

L’art. 2 della legge 25 ottobre 2022 n. 148 – che ha introdotto il comma 7 *bis* nell’art. 26 della legge n. 55 del 1994 e successive modifiche – ha razionalizzato la disciplina delle vendite, prescrivendo: *“le aste vengono indette ai seguenti valori base: - alla prima asta il bene deve essere posto in vendita al valore di stima determinato dagli Ufficiali Giudiziari ricorrendo a listini e mercuriali per i beni mobili e beni mobili registrati, e da perito giudiziario per i beni immobili, per i quali la stima dovrà tenere conto degli eventuali abusi edilizi e dei costi da sostenere per la sanatoria; - se la prima asta va deserta, il bene è posto in vendita nella seconda asta al prezzo pari all’80% del*

²⁰ Cfr. M.A. SABELLI, *Summa diversorum tractatum*, ed. Bononiae 1686, to. 4, § *Subhastatio*, p. 321, n. 8.

valore di stima; - se anche la seconda asta va deserta, il bene è posto in vendita nell'ultima asta al prezzo pari al 60% di stima". La legge, pertanto prescrive che la vendita dei beni pignorati deve avvenire esclusivamente in tre aste, stabilendo i ribassi: si tratta di una norma imperativa.

L'impostazione consuetudinaria che ammette altre forme di vendita diverse dall'asta pubblica risulta confermata dall'art. 26 della legge 17 giugno 1994, n. 55, il quale dispone: *"la vendita di beni immobili deve comunque essere fatta a mezzo di pubblica asta col sistema delle tre candele. La vendita di beni mobili è fatta preferibilmente a mezzo di asta pubblica, ma anche con sistemi diversi da quello delle tre candele. Tuttavia, nel decreto di vendita, il Giudice, dandone adeguata motivazione, può anche stabilire che la vendita di beni mobili avvenga con mezzi diversi da quello dell'asta pubblica; in tal caso il decreto deve determinare esattamente le condizioni e le modalità della vendita"*: la vendita può avvenire, pertanto, mediante asta pubblica o trattativa privata. L'art. 2 della legge n. 148 del 2022, in deroga a tale disposizione, ha prescritto che *"le vendite coattive, che anche in deroga ai commi 2 e 3 [dell'art. 26 della legge n. 55 del 1994 e successive modifiche] devono svolgersi all'incanto anche con sistemi diversi dalle tre candele"*: pertanto, anche la vendita dei beni immobili può ora avvenire secondo modalità stabilite dal Giudice, e non necessariamente con il sistema (antiquato) delle tre candele.

La trattativa privata si applica ai soli beni mobili, soprattutto quando siano di valore irrisorio, ovvero deperibili, ovvero non abbiano un vero e proprio mercato. In questo caso, normalmente il creditore cercherà i potenziali acquirenti e li inviterà a formalizzare le offerte di acquisto, che devono essere almeno pari al valore di stima, salvo che non sussistano ragioni particolari che giustifichino una riduzione del valore. Il Giudice, con proprio decreto, autorizza la vendita del bene a colui che abbia offerto il prezzo maggiore, e, al fine dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla vendita (*in primis*, la consegna del bene al compratore), dispone la revoca del pignoramento, che sarà eseguita dagli Ufficiali Giudiziari contestualmente alla consegna.

L'asta pubblica viene disposta con decreto del giudice, il quale stabilisce le condizioni ed il prezzo base d'asta, mandando al Cancelliere di emettere il bando, indicando le forme nelle quali deve essere reso pubblico. L'art. 26 della legge 17 giugno 1994 n. 55, come modificato dall'art. 2 della legge n. 148/2022 recepisce la consuetudine per quanto attiene alla pubblicità del bando, disponendo: *"la Cancelleria, entro i 15 giorni successivi all'emissione del decreto di vendita, redige e provvede a pubblicare sul sito internet del Tribunale nonché a far affiggere in tutti i Castelli ed eventualmente anche nei limitrofi Comuni italiani, pubblico manifesto dal quale risultino chiaramente la data, l'ora ed il luogo in cui la vendita sarà effettuata, il tipo, la qualità e la quantità dei beni da vendere ed ogni altra condizione o modalità risultante dal decreto di vendita. Ove sia stato disposto nel decreto di vendita, la Cancelleria provvede a far pubblicare su uno o più giornali apposito annuncio nel quale debbono essere chiaramente indicati gli elementi di cui al comma precedente"*.

Le spese per la pubblicità del bando devono essere anticipate dal creditore precedente, e depositate dal Cancelliere unitamente all'istanza di vendita dei beni pignorati.

Le modalità attraverso cui si può tenere un'asta pubblica sono, dunque, il sistema delle tre candele e quello delle offerte in busta chiusa, ovvero altre modalità di licitazione all'incanto stabilite dal Giudice.

Il sistema delle tre candele consiste nella accensione di tre candele vergini della durata di circa un minuto ciascuna, in successione l'una dopo l'altra: le offerte al rialzo devono essere effettuate nel lasso di tempo che va dalla accensione allo spegnimento spontaneo di ciascuna candela. E' dichiarato aggiudicatario colui che prima dello spegnimento della terza candela abbia fatto l'offerta più alta. Il Giudice deve dichiarare chiusa l'asta allo spegnimento della terza candela, senza poter disporre la prosecuzione della stessa con l'accensione di altre candele: il Giudice, oltre a violare le disposizioni del bando, influirebbe altrimenti sull'esito della licitazione.

Nel sistema delle buste, invece, coloro che intendono partecipare all'asta devono depositare presso la Cancelleria le loro offerte in una busta chiusa sigillata. Il giorno dell'udienza si procede all'apertura delle buste e viene dichiarato aggiudicatario colui che ha presentato l'offerta più alta. In caso di più offerte per lo stesso prezzo, solitamente si dispone nel bando che tra tali offerenti si prosegua con il sistema delle tre candele.

Le offerte devono essere certe e determinate²¹.

Nel decreto che dispone l'asta pubblica il Giudice deve precisare anche le eventuali condizioni per partecipare all'asta, ed il termine entro cui deve essere versato il prezzo dall'aggiudicatario. Al mancato versamento del prezzo nel termine stabilito consegue la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento delle somme depositate a titolo di cauzione.

Per quanto attiene ai divieti di partecipazione all'asta, la dottrina, con riguardo alla *distractio pignoris*, individua il debitore ed il creditore privilegiato su quel bene²².

Di conseguenza, al di fuori del debitore e del creditore privilegiato su quel bene (e, ovviamente, del Giudice e del Cancelliere) non sussistono preclusioni per alcuno alla partecipazione all'asta, nemmeno per i parenti del decotto. La giurisprudenza ha stabilito il principio che la locazione finanziaria ha una causa di finanziamento "non dissimile, nella sostanza, da quella di un normale finanziamento garantito dalla costituzione di una ipoteca sull'immobile acquistato grazie al finanziamento", per cui deve ritenersi legittima l'intestazione del bene immobile aggiudicato ad una società di *leasing*, purché l'aggiudicatario assuma la posizione di utilizzatore²³.

²¹ M.A. SABELLI, *Summa diversorum tractatum*, ed. Bononiae 1685, to. III, § *Oblatio*, n. 15, p. 348

²² J. VOET, *Commento alle Pandette*, cit., a Lib. XX, tit. V, n. 3.

²³ Cfr. sull'argomento, sentenza Giudice delle Appellazioni 19 maggio 2004, nella causa civile n. 66 del 1990, inedita.

L'aggiudicazione avviene con decreto, che è poi titolo per la trascrizione. L'art. 5 del decreto delegato n. 55 del 2017 prevede infatti che *“i provvedimenti ed atti di cui al comma che precede sono assoggettati alla registrazione qualora per essi la parte interessata richieda eseguirsi le formalità nei pubblici registri immobiliari. Allo scopo, gli atti e provvedimenti sono sottoposti alla registrazione senza necessità di presentazione dell'originale, con il deposito delle copie dichiarate conformi dal Cancelliere in numero sufficiente alla esecuzione delle formalità per la pubblicità immobiliare”*, per cui il titolo per la trascrizione è il provvedimento di aggiudicazione, e non l'atto pubblico, sebbene richiesto dall'Ufficio del Registro.

L'art. 12, comma 2 della legge n. 154 del 2021 ha modificato il comma 9 dell'art. 26 della legge n. 55 del 1994 e successive modifiche, prevedendo che *“qualora i beni pignorati siano di valore non superiore ad euro 50.000,00, il Giudice può, sentita la parte escussa, disporre direttamente l'assegnazione dei beni al creditore, senza l'obbligo di previo esperimento di procedure di vendita dei beni medesimi”*. L'assegnazione, pertanto, può essere disposta anche d'ufficio, integrato il contraddittorio con il creditore ed il debitore, quando l'esperimento delle procedure di vendita non sia economico, in ragione del valore dei beni pignorati, ovvero in ragione del tempo trascorso dal pignoramento senza che il creditore abbia richiesto la vendita. Il creditore che non intendesse ricevere l'assegnazione dovrà, di conseguenza, rinunciare al pignoramento.

L'art. 2 della legge n. 148 del 2022, con prescrizione che riguarda tutte le vendite all'asta, ha stabilito: *“Se anche la terza asta va deserta, il Giudice assegna al creditore istante, ovvero, in difetto, agli altri creditori intervenuti nel processo esecutivo, un termine non inferiore a trenta giorni per i beni mobili, anche registrati, e non inferiore a novanta giorni per i beni immobili, affinché dichiarino se intendono ottenere l'assegnazione del bene ad un valore pari al 55% della stima; qualora il creditore non richieda l'assegnazione, ovvero dopo l'inutile decorso del termine concesso, il pignoramento del bene è revocato”*. E' stata dunque disciplinata – assieme al numero delle aste e dei ribassi – anche la procedura di assegnazione di tutti i beni al valore del 55% della stima, confermando la revoca del pignoramento nel caso in cui i creditori non intendano ottenerla.

In proposito si deve osservare che l'assegnazione deve rispettare la graduazione e l'eventuale concorso tra più creditori, mercé il deposito di somme a conguaglio atte ad assicurare la *par condicio creditorum* nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

L'art. 12, comma 3 della legge n. 154 del 2021 ha aggiunto all'art. 26 della legge n. 55 del 1994 e successive modifiche, i commi 9 *bis*, *ter* (questo modificato, a sua volta, dall'art. 2 della legge n. 148/2022) e *quater*, al fine di consentire l'assegnazione dei beni al creditore, indipendentemente dal valore, qualora il primo tentativo di vendita vada deserto: il creditore deve presentare l'istanza di assegnazione unitamente all'istanza di vendita, *“e verrà resa nota ai terzi con la pubblicazione della stessa nei*

bandi di vendita. In ogni caso il termine massimo di deposito dell'istanza è di dieci giorni antecedenti alla vendita e va comunque resa nota ai terzi con la pubblicazione *ad valvas*"; l'istanza deve contenere l'indicazione dei titoli esecutivi o ipotecari *"in relazione ai quali essa viene formulata"*, del *"valore di assegnazione e, segnatamente, l'offerta di pagamento di un prezzo di assegnazione"*, che non può essere *"inferiore al valore dei crediti aventi diritto di prelazione rispetto a quelli dell'offerente"* e comunque *"non inferiore al prezzo base dell'asta andata deserta"*; *"se nella procedura esecutiva non risulti intervenuto alcuno dei creditori titolari di iscrizioni o trascrizione sull'immobile né altri creditori oltre al procedente, l'indicazione del valore di assegnazione consistente nell'offerta di pagamento di un conguaglio in denaro pari alla eventuale positiva differenza tra il valore di stima dell'immobile ed il valore dei suoi crediti"*. Pertanto, l'assegnazione non può mai avvenire ad un valore inferiore a quello dell'ultima asta andata deserta, non risultando più applicabile la consuetudine secondo cui l'assegnazione poteva effettuarsi *"in ragione dei due terzi del valore stimato, rilasciandosi il terzo come compenso di una sostituzione forzosa di una datio in solutum ad un pagamento numerario"*²⁴.

All'udienza fissata per la vendita il Commissario della Legge, *"verificata la mancanza di valide offerte, provvede sulle istanze di assegnazione. In ipotesi di pluralità di istanze, il Commissario della Legge privilegia l'istanza di assegnazione depositata con riferimento al maggior valore di assegnazione o, a parità di tale valore, al credito assistito da privilegio di grado poziore o, in mancanza, l'istanza depositata in data anteriore. Alla stessa udienza fissata per la vendita, il Commissario della Legge, ove occorra, fissa il termine entro il quale, a pena di decadenza, l'istante deve versare, a seconda dei casi, il prezzo o il conguaglio e dispone il trasferimento del bene ad avvenuto versamento del prezzo o del conguaglio e la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti, delle iscrizioni ipotecarie e di ogni altro privilegio"*.

Si osserva che tale disposizione riguarda esclusivamente le richieste di assegnazione effettuate volontariamente dai creditori pendenti le procedure di vendita all'incanto: pertanto, in difetto, si procederà alla assegnazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 148 del 2022 al valore del 55%, e, qualora il creditore non intenda ottenerla, alla revoca del pignoramento.

L'art. 12, comma 1, della legge n. 154 del 2021 ha stabilito che *"il Giudice può delegare le vendite all'asta al Servizio Esattoria secondo le modalità indicate dalla legge e dalle normative secondarie vigenti che disciplinano la vendita nell'ambito della riscossione coattiva da parte del Servizio medesimo. Le modalità della presa in carico dei beni, i tempi entro i quali devono essere esperiti i tentativi di vendita, la possibilità di subdelegare a terzi la vendita, la remunerazione del servizio svolto ed ogni altro elemento utile saranno definiti in un addendum alla convenzione del Servizio Esattoria di cui alla legge 25 maggio 2004 n. 70 e successive modifiche, sottoscritto tra i*

²⁴ T.C. GIANNINI, *op. cit.*, p. 126.

Tribunale e il gestore del Servizio di Esattoria entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge".

La disposizione potrà trovare applicazione solo ed esclusivamente dopo la sottoscrizione del *memorandum*, ma è necessario sin da ora precisare che le vendite potranno avere luogo con modalità diverse da quelle indicate dalla legge n. 55 del 1994 e successive modifiche: competerà, pertanto, al Giudice indicare nel decreto che dispone la vendita la descrizione dei beni ed il prezzo base, rimettendo al Servizio Esattoria la determinazione delle modalità e dei termini per il pagamento all'atto dell'emissione del bando, ferma peraltro l'impossibilità di vendere il bene, dopo la prima asta andata deserta, ad un valore inferiore alla metà del prezzo base, salva, ovviamente una nuova stima (da disporsi dal Commissario della Legge), qualora, per il tempo trascorso, si possa ritenere la prima non più in linea con le sopravvenute condizioni di mercato.

Eseguito il pagamento, il Servizio Esattoria rimetterà le somme alla Cancelleria.

L'art. 2, comma 4, della legge n. 148 del 2022 ha anche introdotto una norma transitoria: *"Le superiori disposizioni si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso. Qualora in tali procedimenti siano state effettuate aste con esito infruttuoso, le successive aste devono essere bandite, avuto riguardo all'ultima asta andata deserta ed applicando la gradualità di cui all'art. 26, comma 7 bis della legge 17 giugno 1994 n. 55; qualora vi sia stata almeno un'asta andata deserta con ribasso al 60% del valore di stima, si applica il procedimento di cui all'articolo 7 bis, ultimo capoverso, dell'art. 26 della legge 17 giugno 1994 n. 55, come introdotto dal presente articolo"*.

Fermo restando che qualora le aste immobiliari siano state bandite con il prezzo base fissato (forfettariamente) dagli Ufficiali Giudiziari, ed andate deserte, occorrerà disporre la perizia d'ufficio, i ribassi devono essere effettuati in applicazione della legge, mentre se vi è stata anche un'asta andata deserta con ribasso al 60%, si deve provvedere alla assegnazione. Ovviamente, la disposizione si applica indipendentemente dal numero di aste già bandite ed andate deserte, con effetto dall'ultima asta.

Le disposizioni della novella relative alle aste (con particolare riguardo al numero delle stesse, ai ribassi, ed alla assegnazione, ed alle modalità della licitazione) trovano applicazione anche nei procedimenti relativi alla *distractio pignoris* e nelle procedure concorsuali.

6. Alcune questioni sulla ripartizione dell'attivo.

Ricorda la dottrina che "qualora sull'immobile da subastare risultino iscritte ipoteche, è necessario che venga presentato in atti il certificato con la menzione e la iscrizione di tutte le ipoteche esistenti sull'immobile e ciò perché: 1) assieme alla emissione del

bando d'asta è necessario aprire il giudizio di graduazione; 2) il bando d'asta deve essere notificato a tutti i creditori ipotecari, al domicilio dagli stessi eletto nella domanda di iscrizione ipotecaria, con la assegnazione di termine in cui essi dovranno collocare le loro documentate domande; 3) la somma ricavanda deve essere interamente attribuita al primo creditore ipotecario, poi, se vi sia un residuo, interamente al secondo, poi, sempre che esista un residuo, al terzo creditore ipotecario, e così di seguito; 4) il creditore che promuove l'esecuzione non ha alcun privilegio – all'infuori che per le spese della procedura di esecuzione – di fronte ai creditori che, prima di lui, abbiano assunto ipoteca”²⁵.

Il pignoramento determina dunque il concorso di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo sulle somme ritratte dalla vendita del bene oggetto dell'espropriazione forzata (art. 12 della Legge ipotecaria: “*il contributo ed i titoli di prelazione si esercitano unicamente quando siavi esistenza e concorso di più creditori contro un comune o più comuni debitori*”; art. 13 della Legge ipotecaria: “*si esercita il contributo fra i creditori chirografari che non hanno fra di loro verun titolo di prelazione, e fra coloro che godono il medesimo identico titolo di prelazione*”).

Prima di procedere ad autorizzare la vendita dei beni pignorati, il Giudice dell'Esecuzione richiede alla Cancelleria l'attestazione relativa ai procedimenti esecutivi in corso relativi al medesimo debitore sul medesimo bene, ivi comprese le procedure di *distractio*, ed al creditore procedente che ha presentato istanza per la vendita coattiva di depositare certificazione in ordine ai privilegi ed alle ipoteche che gravano sul bene. Una volta acquisite le certificazioni, dispone la riunione di tutti i procedimenti esecutivi e di *distractio* avanti a lui, ed interpella i creditori privilegiati ed ipotecari in ordine alla situazione del credito garantito dal bene da vendere. La riunione delle cause è effettuata dal Giudice che per primo procede alla vendita (indipendentemente dal fatto che si tratti di *distractio* ovvero di esecuzione), ed è finalizzata solo alla vendita ed al concorso sulla somma ricavata fra tutti i creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

Si possono, in proposito, verificare diverse situazioni:

- A) concorso fra più creditori chirografari muniti di titolo esecutivo: non si applica la regola che chi iscrive il pignoramento per primo prevale sugli altri creditori chirografari, ma fra tutti si deve aprire il concorso, e verranno soddisfatti proporzionalmente qualora l'attivo realizzato sia insufficiente per il pagamento integrale di tutti.
- B) concorso fra creditori chirografari e creditori privilegiati, ivi compresi gli ipotecari: nella graduazione prevalgono, ovviamente i creditori dotati di privilegio speciale sul bene venduto, anche su quelli ipotecari; tra più creditori ipotecari non si apre il concorso, ma la ripartizione avviene tenendo in considerazione il grado; i creditori chirografari sono pagati con ciò che avanza dopo il pagamento integrale dei creditori privilegiati ed ipotecari.

²⁵ T.C. GIANNINI, *op. cit.*, p. 127.

Poteva peraltro succedere che il credito assistito da privilegio speciale ovvero di garanzia reale non fosse in sofferenza, e quindi non sussistessero le condizioni per la realizzazione della garanzia: in tal caso, il bene avrebbe potuto essere venduto, ma il privilegio e la garanzia avrebbero continuato a gravare sul bene (per il principio della sequela), per cui il terzo non avrebbe acquistato il bene libero, ed in caso di inadempimento, il creditore avrebbe potuto compiere la *distractio* nei confronti del terzo.

L'art. 12, comma 3, ha introdotto i commi 9 *sexies* e *septies* nell'art. 26 della legge n. 55 del 1994 e successive modifiche, disponendo: *"la somma incassata con la procedura di vendita o a seguito dell'assegnazione sarà depositata su apposito conto corrente intestato alla Cancelleria e sarà utilizzata per il pagamento dei crediti secondo gli ordinari criteri di ripartizione, e, nel rispetto degli stessi criteri, per i titolari di privilegi, iscrizioni e per altri gravami pendenti sul bene per i quali non sussistevano inadempimenti rispetto alle rispettive obbligazioni garantite, per la parte residua di ciascun credito, tale somma sarà sottoposta a vincolo giudiziario fino alla scadenza del rispettivo credito. Spirato quest'ultimo termine, a seguito di deposito di idonea attestazione del creditore e del debitore circa l'adempimento o meno dell'obbligazione garantita, il Commissario della Legge dispone il completamento della ripartizione su tale somma residua. Nel caso in cui il valore di stima sia superiore ai crediti intervenuti nella procedura, il Commissario della Legge dispone che la differenza sia corrisposta al debitore. Sia la vendita che l'assegnazione producono effetti purgativi di ogni gravame o privilegio o iscrizione pregiudizievole inerenti il bene stesso"*.

Avendo la vendita e l'assegnazione effetti purgativi, ne consegue che, a tutela dei creditori ipotecari o privilegiati che vantino crediti *in bonis*, dalla somma ricavata deve essere accantonato un importo pari al residuo del debito, procedendo alla ripartizione tra i creditori partecipanti al procedimento esecutivo del rimanente, ai quali verranno poi progressivamente distribuite le somme accantonate, a fronte del pagamento delle rate del debito garantito.